



Autorità per l'energia elettrica e il gas

***Tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa
tensione economicamente disagiati***

*Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001,
n. 264/01 ai fini della formazione dei provvedimenti di cui di cui all'articolo 2, comma 12, lettera
e), della legge 14 novembre 1995 n. 481 e successivamente integrato con delibera dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2002, n. 199/02*

20 febbraio 2003


Premessa

Il presente documento per la consultazione contiene le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ai fini della definizione di un regime di tutela dei clienti domestici del mercato vincolato che si trovino in condizioni di disagio economico e della predisposizione di una componente tariffaria sulla rimanente clientela domestica a copertura dell'onere generato a carico del sistema tariffario, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere e), g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002.

Il documento è stato predisposto nell'ambito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 261/01 successivamente integrata dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2002, n. 199/02.

Nell'identificazione dei clienti da ammettere al regime di tutela, l'Autorità terrà conto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481 degli indirizzi di politica generale e delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese, come formulati dal Governo.

In particolare l'Autorità intende avvalersi dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, definiti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 successivamente modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti in questione. L'Autorità prevede di tenere audizioni speciali delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori, delle imprese esercenti i servizi e delle loro formazioni associative. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e suggerimenti, per iscritto, entro il **30 aprile 2003**.* 

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Servizio documentazione e studi
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.264 (Segreteria Servizio documentazione e studi)
fax: 02-65565.273
e-mail: servizio.studi@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

Parte I - Introduzione e sintesi delle proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas..... 4

1. Principi e finalità del provvedimento _____	4
2. L'ordinamento precedente _____	5
3. I documenti emanati dall'Autorità _____	6
4. Le proposte del documento per la consultazione _____	6
5. Copertura dell'onere _____	7
6. La tariffa proposta e la politica sociale _____	8
7. La tariffa sociale proposta e l'evoluzione del sistema tariffario dell'energia elettrica _____	8

Parte II – Agevolazioni per i clienti domestici in situazioni di disagio economico e di gravi condizioni di salute..... 10

1. La tutela delle fasce economicamente deboli nell'attuale ordinamento tariffario _____	10
2. Ragioni per una riforma dei meccanismi di tutela e obiettivi del nuovo ordinamento _____	11
3. I documenti emanati dall'Autorità _____	12
4. Regime normale per la fornitura di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione _____	14
5. Regime di tutela dei clienti economicamente disagiati: individuazione delle famiglie da agevolare _____	20
6. Altre condizioni per l'accesso alla tariffa sociale _____	21
7. Caratteristiche della tariffa sociale _____	22
8. Determinazione della soglia di ISEE per l'accesso alle agevolazioni _____	24
9. Struttura della tariffa sociale _____	26
10. Modalità di finanziamento delle agevolazioni e impatto sulla clientela domestica _____	30
11. Agevolazioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi _____	32
12. Procedure per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti aventi diritto e compiti degli esercenti _____	33
13. Agevolazione per clienti domestici in gravi condizioni di salute _____	35

Appendici 37

Appendice 1 - L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) _____	37
Appendice 2 - Applicazioni nazionali dell'ISEE _____	42
Appendice 3 - Analisi della distribuzione dell'ISEE: l'individuazione delle famiglie da agevolare _____	45
Appendice 4 - Nota metodologica sulla determinazione del consumo normale _____	54
Appendice 5 - La fascia sociale nel servizio di fornitura del gas: i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno termico 2001-2002 _____	56
Appendice 6 - I provvedimenti non tariffari predisposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a favore dei clienti domestici _____	58

Parte I - Introduzione e sintesi delle proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Principi e finalità del provvedimento

1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) nel presente documento per la consultazione, emesso nell'ambito del procedimento avviato con delibera 15 novembre 2001, n. 264/01 e successivamente integrato con delibera 5 dicembre 2002, n. 199/02, illustra le proprie proposte sulla determinazione della tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica.

La proposta individua un sistema tariffario, completamente rinnovato, che consenta la fruizione del servizio elettrico alle fasce economicamente deboli della popolazione a prezzi contenuti, senza oneri per il bilancio dello Stato e attraverso un limitato ricorso al trasferimento di reddito dagli altri clienti del servizio.

La tariffa sociale consiste in una tariffa da applicare alle famiglie in condizioni di provato disagio economico. Diversamente dalla normale tariffa di vendita per i clienti domestici, essa non copre i costi del servizio e deve essere quindi accompagnata dalla predisposizione di misure atte a rendere disponibili i fondi necessari.

L'accesso alla tariffa sociale avviene in base a un meccanismo di verifica dello stato di disagio economico, individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE). Si tratta dello strumento predisposto dal governo per la fornitura agevolata di servizi essenziali. Le famiglie che intendono usufruire delle agevolazioni devono quindi provare il loro stato di disagio economico.

1.2 Il provvedimento proposto è finalizzato a dare attuazione al disposto della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), laddove prevede che il sistema tariffario sia definito in modo da garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza e da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti con gli obiettivi generali di carattere sociale. Il provvedimento proposto risponde al nuovo testo Costituzionale che, all'articolo 117, comma 2, lettera m), indica tra le materie di competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Le modalità con cui l'armonizzazione viene realizzata rispondono ai criteri tariffari integrativi definiti nell'articolo 1, comma c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: decreto 31 ottobre 2002), in base ai quali l'Autorità deve *“definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza”*.

L'insieme di tale disposizioni di legge rappresenta una modalità attuativa del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, per cui il nuovo sistema tariffario garantirà tariffe più basse ai clienti più deboli e permetterà, al contempo, libertà di scelta del fornitore a tutti i clienti.

- 1.3** Il provvedimento risponde alla finalità di garantire la disponibilità del servizio elettrico alle fasce economicamente deboli della popolazione a prezzi ragionevoli. Esso è disegnato per operare nell'ambito del cosiddetto mercato vincolato, in cui il cliente non gode della libertà di scelta del fornitore: condizioni oggi applicate all'intera clientela domestica, in base alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva europea 96/92/CE. Le disposizioni descritte nel presente documento potranno rimanere operative (con opportune modifiche) anche dopo che sia stato esteso ai clienti domestici l'accesso al mercato libero dell'elettricità.

Il provvedimento risulta infine in linea con la liberalizzazione e l'evoluzione della nozione europea di servizio pubblico. L'attuazione delle direttive europee ha rafforzato, nel caso dell'elettricità, e imposto, nel caso del gas, il raggiungimento di obiettivi minimi di servizio pubblico, che includono la garanzia della continuità e della sicurezza della fornitura e la sua disponibilità a condizioni ragionevoli per tutti i consumatori.

2. L'ordinamento precedente

- 2.1** Il nuovo ordinamento tariffario di tutela dei clienti economicamente disagiati sostituirà quello in vigore attualmente, introdotto nel 1975. Quest'ultimo prevede, per i clienti domestici residenti in abitazioni con potenza impegnata sino a 3 kW, un'agevolazione nella quota fissa della tariffa ed un prezzo ridotto per la quota commisurata all'energia consumata per livelli di consumo inferiori ad un certo quantitativo mensile. All'aumentare dei consumi il prezzo dell'energia consumata cresce per scaglioni; inoltre la quantità di energia fatturata a prezzo agevolato viene progressivamente ridotta (con il cosiddetto "recupero") cosicché, per una fascia di consumo al di sopra di quella agevolata e fino al completamento del recupero, il costo effettivo del kilowattora risulta essere superiore a quello applicato ai clienti non agevolati (vale a dire ai clienti residenti con potenza installata superiore ai 3 kW e ai clienti non residenti).

L'agevolazione viene pagata dai clienti del servizio elettrico: in parte, attraverso il meccanismo del recupero, dai medesimi beneficiari che consumino più delle quantità agevolate, ed in parte dagli altri clienti domestici.

- 2.2** L'ordinamento ereditato dal passato e tuttora in vigore presenta almeno due importanti distorsioni. Innanzitutto l'ampia estensione della fascia sociale produce un sussidio incrociato di ampie dimensioni, all'interno dell'utenza domestica (tra classi di potenza e fasce di consumo). In secondo luogo, il sistema tariffario, discriminando le famiglie unicamente in base ai profili di consumo, si rivela inadatto a raggiungere l'obiettivo sociale perseguito e in alcuni casi particolarmente iniquo. Può accadere infatti che un nucleo familiare di un solo componente, anche benestante, con un consumo ridotto (determinato dal fatto di trascorrere molto tempo fuori casa), riesca a non incorrere nel meccanismo di recupero e quindi a godere di un costo del kilowattora estremamente ridotto, mentre una famiglia numerosa con consumi necessariamente elevati (determinati da un uso intenso di apparecchi elettrodomestici) sia soggetta ad un costo tariffario effettivo molto elevato a causa del recupero. Lo stato di bisogno è mal rappresentato dal livello dei consumi. Di qui la necessità di riformare il sistema.

3. I documenti emanati dall'Autorità

3.1 Il documento per la consultazione *Linee guida per la regolamentazione dei servizi di vettoramento e di fornitura dell'energia elettrica e dei contributi di allacciamento*, diffuso il 10 marzo 1998 contiene gli iniziali orientamenti dell'Autorità per la riforma delle tariffe per i clienti domestici.

3.2 Tali orientamenti hanno trovato conferma nel successivo documento per la consultazione *Regolazione delle tariffe del servizio della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati*, diffuso in data 27 novembre 1999. In questo secondo documento l'Autorità ha prospettato l'adozione di un regime normale per la generalità dei clienti domestici e di un regime speciale per i clienti in stato di disagio economico.

Il regime normale prevede la definizione di una tariffa, domestica 1 (D1), che riflette i costi del servizio. L'applicazione di tale tariffa avviene solo a conclusione di un periodo di transizione durante il quale trovano applicazione le tariffe domestica 2 (D2) e domestica 3 (D3), che garantiscono la continuità con il sistema tariffario precedente: la D2 si applica ai clienti residenti con potenza non superiore a 3 kW, la D3 agli altri clienti. L'accesso al regime speciale è condizionato alla valutazione della situazione economica del cliente. Nel documento è prospettato l'utilizzo dei "criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate". Per i clienti ammessi al regime sociale agevolato l'Autorità intende definire una tariffa sociale, in modo tale da consentire una spesa contenuta per i consumi "obbligati" di energia elettrica. L'onere derivante dalle condizioni di fornitura più favorevoli per la tariffa sociale è previsto trasferirsi sui clienti domestici ammessi al regime normale.

3.3 Il presente testo conferma gli orientamenti espressi nei precedenti documenti per la consultazione. Esso propone dettagliatamente l'ordinamento tariffario per i clienti in condizioni di disagio economico e accoglie le osservazioni pervenute nelle precedenti consultazioni.

4. Le proposte del documento per la consultazione

4.1 Le caratteristiche peculiari della tariffa sociale proposta, unica per tutto il territorio nazionale, prevedono l'assenza (o la forte riduzione) sia del corrispettivo fisso previsto nella tariffa domestica ordinaria a copertura dei costi commerciali e di misura, sia del corrispettivo riferito alla potenza impegnata, a copertura dei costi di trasporto; nonché l'azzeramento (o la forte riduzione) del corrispettivo riferito all'energia elettrica prelevata, per la sola parte destinata alla copertura dei costi di trasporto e solo per i consumi che non eccedano una soglia prefissata (differenziata in base all'ampiezza del nucleo familiare). Superata tale soglia di consumo, il medesimo corrispettivo viene però maggiorato rispetto a quello applicato alla generalità dei clienti domestici, in modo da eliminare del tutto l'agevolazione ed anzi introdurre un elemento di dissuasione per chi raggiungesse livelli di consumo straordinariamente elevati.

Al fine di disincentivare comportamenti di spreco e, al limite, usi impropri del meccanismo di agevolazione, l'applicazione della tariffa sociale viene dunque sottoposta ad un duplice limite: uno riferito ai quantitativi di consumo, seppure differenziati in base alla numerosità dei nuclei familiari, uno riferito alla potenza impegnata del cliente definita in 3 kW.

4.2 La tariffa sociale qui proposta mantiene le caratteristiche fondamentali del sistema tariffario delineate dai precedenti provvedimenti dell'Autorità in osservanza della legge n. 481/95, stabilendo in particolare:

- a) unicità della tariffa su tutto il territorio nazionale;
- b) suo aggancio al prezzo alla produzione, o all'ingrosso, dell'energia elettrica, che in attesa di poter essere tratto dall'andamento di un mercato libero competitivo è oggi definito dall'Autorità in modo da coprire i costi fissi e variabili, con una indicizzazione, per la parte corrispondente al costo del combustibile, al prezzo di un paniere di combustibili rilevato sui mercati internazionali, in modo da salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario delle imprese erogatrici il servizio;
- c) sua variazione annua per tener conto dell'inflazione e dei guadagni di produttività attesi (*price cap*), in modo da indurre aumenti di efficienza nella produzione del servizio;
- d) sua compatibilità con l'obiettivo di indurre il consumatore ad un uso efficiente dell'energia. Al fine di evitare utilizzazioni improprie del regime di tutela la tariffa proposta prevede agevolazioni solo per livelli "normali" di consumo. Per livelli superiori definisce un prezzo che riflette pienamente il costo della fornitura, ed anzi contiene una maggiorazione. Inoltre, mentre viene assoggettata a riduzione la componente (riferita all'energia elettrica prelevata) destinata alla copertura dei costi di trasporto, non sono previste riduzioni né delle componenti a copertura dei costi di produzione dell'energia elettrica, né di quelle a copertura degli oneri di sistema. In tal modo i beneficiari dell'agevolazione ricevono una chiara indicazione, al margine, del costo del servizio e sono indotti ad un uso efficiente dell'energia.

5. Copertura dell'onere

5.1 L'onere derivante dal finanziamento delle condizioni di fornitura più favorevoli alle famiglie economicamente disagiate viene ripartito sulla rimanente clientela domestica, in ottemperanza al disposto del decreto 31 ottobre 2002 che impone la neutralità dell'incidenza degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale sulle diverse tipologie di clienti finali.

Questo non si traduce in un incremento generalizzato delle tariffe per i clienti domestici: la manovra è disegnata in modo tale da mantenere invariato il gettito complessivo sostenuto dalla clientela domestica per l'acquisto di energia elettrica. Il provvedimento consiste cioè in una rimodulazione delle attuali differenze tra valori economici del kilowattora pagati dalle diverse tipologie di clienti domestici.

5.2 La ripartizione dell'onere derivante dal finanziamento dell'applicazione della tariffa sociale è attuata attraverso la creazione di un'apposita componente tariffaria, pagata dalla clientela domestica non agevolata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti i servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica. Tale

componente tariffaria è intesa alimentare un Fondo, da istituire presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, dal quale gli esercenti traggono la compensazione dei minori introiti derivanti dalla vendita di energia elettrica a clienti agevolati.

Essendo la tariffa sociale proposta unica su tutto il territorio nazionale, nel nuovo ordinamento tariffario il riequilibrio avviene pertanto attraverso un esplicito meccanismo di perequazione.

6. La tariffa proposta e la politica sociale

6.1 La scelta degli strumenti di politica sociale non spetta all’Autorità. Il problema può avere altre soluzioni: ad esempio l’erogazione alle famiglie in condizione disagiata di sussidi monetari tali da rendere possibile l’adozione di un sistema tariffario del tutto aderente ai costi del servizio e indifferente alle condizioni del soggetto–consumatore; oppure un’agevolazione tariffaria posta a carico del bilancio pubblico e quindi senza trasferimenti dagli altri clienti del servizio elettrico. Un’eventuale definizione di tali diverse soluzioni dovrebbe essere oggetto di provvedimenti governativi.

6.2 Il documento per la consultazione presenta diverse opzioni in merito alla definizione delle condizioni di applicazione della tariffa agevolata. Sono state prese in considerazione due ipotesi circa la soglia di ISEE che ammette all’agevolazione e due ipotesi relative al grado di tutela; per conseguenza, vengono presentate quattro diverse opzioni con riguardo all’estensione dell’agevolazione (quante famiglie avranno potenzialmente il diritto ad accedervi), nonché all’intensità dell’agevolazione (intesa come differenza rispetto alla tariffa normale); le opzioni presentano differenti livelli di costo e quindi di onere per gli altri clienti domestici non agevolati.

Riguardo alla scelta tra le diverse opzioni l’Autorità procederà attenendosi alle indicazioni di priorità e ai criteri di politica sociale espressi da parte del Governo.

7. La tariffa sociale proposta e l’evoluzione del sistema tariffario dell’energia elettrica

7.1 Con il disegno della tariffa sociale si completa l’ordinamento tariffario dell’energia elettrica destinata ai clienti finali domestici.

Tale ordinamento tariffario è delineato nel Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica, approvato con la delibera 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modificazioni, ma la sua attuazione è oggi incompleta proprio a causa della mancanza di un provvedimento atto a tutelare i clienti in condizioni di disagio economico. Una volta adottata la tariffa sociale, potrà essere accelerata la convergenza delle tariffe domestiche verso l’unica tariffa D1 e la graduale eliminazione delle tariffe transitorie denominate D2 e D3. Ne risulterà un adeguamento delle tariffe al livello e alla struttura dei costi del servizio.

7.2 La tariffa sociale proposta intende garantire la disponibilità del servizio elettrico alle fasce economicamente deboli della popolazione a prezzi ragionevoli: i principali beneficiari del provvedimento sono dunque i clienti in condizioni economiche disagiate, ma anche l'ordinamento tariffario dell'energia elettrica destinata ai consumatori finali domestici nel suo complesso trarrà beneficio dall'introduzione della tariffa sociale.

Il completamento del disegno di riforma dell'ordinamento tariffario che seguirà all'introduzione della tariffa sociale farà apparire in tutta chiarezza gli obiettivi e la razionalità di quel disegno. Il sistema tariffario che ne risulterà sarà infatti caratterizzato da un'effettiva rispondenza delle tariffe ai costi di produzione del servizio e sarà dunque pienamente compatibile con un assetto concorrenziale del mercato, ma al contempo conterrà significativi elementi di protezione sociale e dell'ambiente. Sotto il profilo della protezione sociale, il nuovo ordinamento tariffario sarà inoltre più equo e trasparente rispetto a quello precedente, sia perché avrà concentrato la concessione del beneficio sulla parte realmente bisognosa della popolazione, sia perché il meccanismo di finanziamento dell'agevolazione, reso esplicito, diverrà evidente e quantificabile.

Parte II – Agevolazioni per i clienti domestici in situazioni di disagio economico e di gravi condizioni di salute

1. La tutela delle fasce economicamente deboli nell'attuale ordinamento tariffario

1.1 L'Autorità ha introdotto un'ampia riforma del sistema tariffario dell'energia elettrica. Il provvedimento principale è la delibera 29 dicembre 1999, n. 204, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 235 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: delibera n. 204/99) recepita nel *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica* di cui alla delibera dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 277 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato)

1.2 Nell'ordinamento vigente prima della riforma, ed in parte vigente ancora oggi in quanto, come chiarito più avanti, la riforma viene attuata gradualmente, alcune categorie di utenza o singole utenze godono di condizioni speciali per la fornitura dell'energia elettrica. Le principali agevolazioni riguardano in particolare le forniture per usi domestici (oltre che alcune forniture industriali).

I due parametri per l'ammissione alle agevolazioni tariffarie destinate ai clienti domestici sono la residenza anagrafica nell'abitazione a cui la fornitura si riferisce e la tipologia di prelievo, in termini sia di potenza impegnata, sia di energia elettrica consumata; non vi è invece alcun riferimento al reddito dell'unità familiare.

Il diritto alla prestazione agevolata, diversamente da quanto accade in un'impostazione selettiva, non è riservato ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico .

Le agevolazioni sono concesse ai clienti domestici appartenenti alla cosiddetta “fascia sociale”, vale a dire clienti residenti in abitazioni con potenza impegnata non superiore ai 3 kW e con livelli di consumo inferiori ad un certo quantitativo mensile. Per tali clienti è previsto un trattamento agevolato sia sulla quota fissa della tariffa, sia sulla componente variabile. I consumi agevolati dei clienti domestici, inoltre, sono esentati da tutte le imposte e addizionali, con l'eccezione dell'IVA. Le agevolazioni sulla componente variabile all'interno della fascia sociale sono modulate in funzione dei consumi, con condizioni di maggior favore per i primi 75 kWh di consumo mensile e condizioni via via meno favorevoli sui successivi scaglioni di consumo mensile. Più precisamente, la struttura tariffaria riconosce ad ogni cliente domestico residente con potenza impegnata sino a 3 kW (ovvero all'80% circa dei clienti domestici), condizioni agevolate su una parte dei consumi; al crescere dei consumi oltre una determinata soglia, la quantità fatturata alle aliquote agevolate viene progressivamente ridotta, fino al suo totale esaurimento (il cosiddetto “recupero”). L'ampia estensione della fascia sociale e il carattere progressivo della tariffa produce ampi sussidi incrociati, sia all'interno dell'utenza domestica (tra classi di potenza e fasce di consumo), sia tra le diverse tipologie di utenza.

1.3 La riforma introdotta dall'Autorità ha modificato questa impostazione introducendo un regime tariffario normale per la generalità dei clienti (descritto al paragrafo 5), nel quale le

tariffe sono fissate coerentemente con il principio di copertura dei costi del servizio, e prefigurando l'introduzione di un regime speciale per le famiglie in condizioni economiche disagiate, nel quale le tariffe pagate *non* coprono i costi del servizio, il cui disegno è oggetto di questo documento.

2. Ragioni per una riforma dei meccanismi di tutela e obiettivi del nuovo ordinamento

2.1 L'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, individua tra le finalità perseguite dalla stessa legge, la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità,(...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, dall'altro lato impone all'Autorità, nel definire il sistema tariffario, di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale (...).

Tale disposizione declina, nel settore dei servizi di pubblica utilità, il principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione (esteso, nella sua interpretazione più evoluta, a comprendere la libertà di concorrenza) e riafferma, nel medesimo settore, l'esistenza di *doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale* ai sensi dell'articolo 2 del testo costituzionale.

2.2 All'Autorità è affidato il compito, nel definire l'ordinamento tariffario, di operare un bilanciamento tra interessi e valori della medesima rilevanza costituzionale. Ciò equivale a dare un concreto contenuto al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto l'introduzione di una tariffa agevolata contribuisce a rimuovere le barriere di ordine economico che impediscono l'accesso ai servizi di pubblica utilità alle categorie meno abbienti o comunque più disagiate.

Preso atto che la definizione di tariffe per l'energia elettrica in linea con i costi efficienti del servizio comporta, per una parte dei clienti domestici, significativi aggravii nella bolletta rispetto al livello tariffario precedentemente vigente, l'Autorità ritiene che tale bilanciamento possa essere realizzato con l'introduzione di una tariffa volta a favore delle fasce economicamente più deboli dei clienti del servizio elettrico.

2.3 La realizzazione della tariffa agevolata deve avvenire tenendo conto anche dei criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe elettriche e del gas, definiti dal Governo nel decreto 31 ottobre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 278 del 27 novembre 2002). In base ai dispositivi di tale decreto, l'Autorità deve definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale minimizzando il costo netto complessivo dell'intervento e rispettando condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza.

L'obiettivo da raggiungere deve essere quello di definire, per le famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico, una tariffa sociale ridotta in relazione ad una quantità di energia elettrica che si reputa corrispondere ad un uso normale, differenziato in funzione del numero di persone appartenenti al nucleo familiare.

Poiché, come ha mostrato il vecchio ordinamento, non è possibile individuare i clienti economicamente disagiati e quindi meritevoli di speciale tutela, unicamente sulla base dei profili di consumo di energia elettrica, l'accesso alle condizioni di fornitura più favorevoli deve essere definito in funzione di parametri che misurino lo stato di disagio economico. A tal fine è possibile utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (che è illustrato nel capitolo 5 della seconda parte).

2.4 L'introduzione di una tariffa sociale risulta inoltre in linea con la liberalizzazione e l'evoluzione della nozione europea di servizio pubblico. L'attuazione delle direttive europee ha rafforzato, nel caso dell'elettricità, e imposto, nel caso del gas, il raggiungimento di obiettivi minimi di servizio pubblico, che includono la garanzia della continuità e della sicurezza della fornitura e la sua disponibilità a condizioni ragionevoli per tutti i consumatori. L'imposizione di maggiori obblighi di servizio pubblico è confermata nella *Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale* (COM(2001)125).

2.5 Secondo la proposta presentata a Stoccolma gli Stati membri dell'Unione europea dovranno introdurre disposizioni atte a garantire il raggiungimento di obiettivi essenziali di servizio pubblico a tutti gli stadi della catena produttiva, vale a dire a livello della generazione, della trasmissione e distribuzione, nonché nella vendita. A quest'ultimo stadio della catena produttiva gli obiettivi essenziali di servizio pubblico si qualificano in:

- a) tutela della clientela vulnerabile, intesa come garanzia da interruzioni immotivate della fornitura, specialmente nei confronti di soggetti anziani, portatori di handicap e disoccupati;
- b) tutela dei consumatori finali, attraverso misure in grado di garantire ai clienti del servizio elettrico condizioni contrattuali adeguate, trasparenza delle informazioni e disponibilità di un meccanismo poco oneroso di soluzione delle vertenze;
- c) coesione economica e sociale, da ottenere mediante misure di garanzia della fornitura e dell'allacciamento a condizioni economiche accessibili;
- d) protezione dell'ambiente, attraverso misure volte a promuovere le fonti rinnovabili di energia, la gestione efficiente dei consumi.

3. I documenti emanati dall'Autorità

3.1 Nel documento per la consultazione *Regolazione delle tariffe del servizio della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati* del 27 novembre 1999 l'Autorità ha esposto i lineamenti generali per la tutela dei clienti disagiati e i principali elementi di novità rispetto al regime tariffario precedente. Vi si prevedeva una tariffa sociale definita in modo da consentire una spesa contenuta per i consumi "obbligati" di energia elettrica, ossia per i consumi per i quali non esistano alternative economicamente ragionevoli (illuminazione, alimentazione di frigorifero, televisore, lavabiancheria). Tali consumi "obbligati" dovevano essere determinati tenendo conto della numerosità dei nuclei familiari e ipotizzando un utilizzo "normale" delle singole applicazioni domestiche.

3.2 La tariffa sociale, uguale su tutto il territorio nazionale, doveva essere contraddistinta da:

- a) limitazione della potenza impegnata del cliente (3 kW);
- b) corrispettivo fisso (lire per cliente per mese) fortemente ridotto rispetto ai costi;
- c) assenza del corrispettivo riferito alla potenza impegnata (lire per kW impegnato per mese);
- d) differenziazione dei corrispettivi riferiti all'energia elettrica prelevata:
 - per consumi di energia elettrica inferiori a una soglia prefissata di consumo "obbligato" (differenziata in funzione del numero di persone appartenenti al nucleo familiare), un corrispettivo unitario dell'energia elettrica notevolmente inferiore a quello applicato alla generalità dell'utenza domestica;
 - per i consumi di energia elettrica eccedenti a tale soglia, un corrispettivo unitario dell'energia elettrica leggermente più elevato rispetto a quello previsto dalla tariffa D1;
- e) differenziazione delle soglie di consumo "obbligato" da ammettere al regime agevolato in funzione del numero di persone appartenenti al nucleo familiare:
 - per nuclei di 1 o 2 persone: 1800 kWh/anno;
 - per nuclei di 3 o 4 persone: 2700 kWh/anno;
 - per nuclei oltre 4 persone: 3600 kWh/anno.

Il medesimo documento per la consultazione stabiliva infine che l'onere derivante dalle condizioni di fornitura più favorevoli contemplate per la tariffa sociale venisse ripartito sulla rimanente clientela domestica, attraverso un'apposita componente tariffaria, determinata in misura tale da consentire di compensare le imprese per i minori ricavi conseguenti all'applicazione di tale tariffa sociale.

3.3 Dalle osservazioni e dai suggerimenti seguiti alla pubblicazione di quel documento, emergono indicazioni di diversa natura. Tra le istanze pervenute da associazioni di consumatori e di famiglie, le più significative hanno sollecitato:

- a) la revisione della differenziazione delle soglie di consumo obbligato, introducendo in particolare una soglia mobile in funzione della composizione del nucleo familiare;
- b) la rimozione della limitazione della potenza richiesta per nuclei familiari numerosi;
- c) la previsione dell'applicazione dei corrispettivi della tariffa D1 per i consumi che eccedono la soglia di consumo cosiddetto obbligato;
- d) la ridefinizione dei consumi obbligati come consumi essenziali.

Circa le modalità di copertura dell'onere relativo al finanziamento delle agevolazioni, oltre alle indicazioni di chi ritiene che tale gravame debba essere coperto mediante la fiscalità generale e di chi ritiene che tale onere debba gravare su tutti i clienti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e non solo sui clienti domestici, si segnala la proposta di esentare da tale onere i consumi obbligati dei clienti ammessi al regime normale.

Le associazioni ambientaliste hanno invece espresso preoccupazioni per l'abbandono della tariffa progressiva.

Dalle imprese esercenti il servizio è emersa in generale l'esigenza di introdurre meccanismi di facile applicazione.

- 3.4** In esito alle consultazioni l'Autorità ha effettuato successivi approfondimenti, a conclusione dei quali intende sottoporre le proprie proposte a nuova consultazione.

Come si vedrà meglio nel seguito, l'Autorità intende proporre alcune modifiche rispetto all'impostazione dei precedenti documenti di consultazione, così riassumibili:

- a) prolungamento del periodo di transizione per il regime normale;
 - b) modifica, durante il periodo di transizione e dopo l'introduzione della tariffa sociale, delle caratteristiche strutturali della tariffa D2, con ulteriore semplificazione dell'attuale struttura articolata in sei fasce di consumo, pur mantenendo un minimo di progressività;
 - c) definizione, con relazione alle caratteristiche della tariffa sociale, di due ipotesi: una tariffa sociale che offre un basso grado di tutela e una tariffa sociale che offre un alto grado di tutela;
 - d) modifica delle caratteristiche della tariffa sociale. In particolare si intende proporre l'azzeramento (nell'ipotesi di alto grado di tutela) o la forte riduzione (nell'ipotesi di basso grado di tutela) della componente espressa in centesimi di euro per punto di prelievo e il mantenimento di una componente espressa in centesimi di euro per kW. Ciò in quanto un intervento sulla componente propriamente fissa è il meno distorsivo; inoltre risulta possibile la modulazione dell'onere per il cliente in funzione dell'impegno di potenza e permette di conseguenza una miglior tutela degli utenti che dispongono di potenza impegnata pari a 1,5 kW;
 - e) revisione delle soglie di consumo obbligato.
- 3.5** Per ragioni che saranno chiarite più oltre non è parso invece opportuno aderire alla richiesta di rimuovere la soglia di potenza richiesta per nuclei familiari numerosi e alla richiesta di non penalizzare i consumi che eccedono la fascia protetta.

4. Regime normale per la fornitura di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione

- 4.1** La riforma introdotta dall'Autorità a partire dall'anno 2000, a cui si è già fatto parziale cenno, ha modificato il sistema tariffario dell'energia elettrica individuando due regimi:

- a) un *regime normale*, previsto per la generalità delle famiglie, nel quale le tariffe sono fissate coerentemente con il principio di copertura dei costi del servizio. Opzioni tariffarie ulteriori possono essere definite dagli esercenti sulla base di specifiche esigenze della clientela, e offerte in modo non discriminatorio;
- b) un *regime di tutela dei clienti disagiati*, nel quale le tariffe pagate *non* coprono i costi del servizio, con accesso basato su parametri che tengano conto dello stato di bisogno del cliente.

Nel regime tariffario *normale* alla clientela domestica è pertanto applicata una tariffa, definita D1, che copre interamente i costi del servizio e che possiede una struttura radicalmente diversa da quella precedentemente in vigore. Tale tariffa prevede infatti l'applicazione di un corrispettivo fisso, espresso in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, un corrispettivo di potenza, espresso in centesimi di euro per kW impegnato per anno e un corrispettivo di energia espresso in centesimi di euro per kWh consumato, indifferenziato qualunque sia il livello di consumo del cliente.

In considerazione del fatto che la riforma tariffaria comporta significativi cambiamenti rispetto all'ordinamento precedente per tutta la clientela domestica, l'Autorità ha ritenuto che la transizione al nuovo regime tariffario debba avvenire con gradualità. Pertanto l'Autorità ha predisposto un ordinamento tariffario transitorio, durante il quale la fatturazione alle famiglie avviene secondo due tariffe obbligatorie (D2 e D3) con struttura simile a quella della tariffa corrispondente al regime normale (D1). La tariffa D1, le cui componenti vengono ridefinite annualmente dall'Autorità, assume quindi durante il regime transitorio una mera funzione di riferimento.

- 4.2** I valori assunti dalle componenti delle due tariffe obbligatorie sono a loro volta ridefiniti annualmente dall'Autorità in modo da allinearli gradualmente a quelli della tariffa D1 e da mantenere alle famiglie residenti con potenza impegnata di 3 kW, nel periodo transitorio, condizioni tariffarie simili a quelle vigenti prima della riforma.

A tutt'oggi, quindi, il regime tariffario transitorio continua a prevedere un trattamento agevolato (seppure in via di riduzione) per i clienti residenti con potenza impegnata sino a 3 kW simile a quello precedentemente in vigore. A questi clienti è applicata la tariffa D2, che prevede uno sconto sui corrispettivi fisso, di potenza impegnata e di energia, mentre al resto della clientela domestica si applica la tariffa D3. Le differenze tra le due tariffe sono illustrate nella tabella 1.

Tabella 1 – Tariffe D2 e D3 per i clienti domestici per il periodo 2000-2003

Componente	Unità di misura	2000	2001	2002	2003
		lire	euro cent.	euro cent.	euro cent.
TARIFFA D2					
τ_1	per punto di prelievo per anno	3.400	185,92	192,00	192,00
τ_2	per kW di potenza impegnata per anno	12.000	619,75	624,00	624,00
	per kWh consumato in base agli scaglioni di consumo annuo:				
	Fino a 900 kWh	40,0	2,07	2,19	2,19
	Da 901 a 1.800 kWh	77,0	3,98	4,11	4,12
	Da 1.801 a 2.640 kWh	140,0	7,02	7,02	7,02
τ_3	Da 2.641 a 2.700 kWh	335,5	14,92	14,86	15,03
	Da 2.701 a 3.540 kWh	335,5	14,92	14,86	15,03
	Da 3.541 a 3.600 kWh	298,5	13,01	12,95	13,10
	Da 3.601 a 4.440 kWh	298,5	13,01	12,95	13,10
	Oltre 4.440 kWh	152,0	7,02	7,02	7,02
	per kWh consumato in base agli scaglioni di consumo annuo:				
	Fino a 1.800 kWh	56,0	3,64	3,22	3,58
PV ⁽¹⁾	Da 1.801 a 2.640 kWh	88,3	5,74	4,80	5,30
	Da 2.641 a 4.440 kWh	120,5	7,84	6,02	6,62
	Oltre 4.440 kWh	88,3	5,74	4,80	5,30
A e UC	per kWh consumato	13,72	0,77	1,23	1,22
TARIFFA D3					
τ_1	per cliente per anno	42.000	2.065,83	2.220,00	2.640,00
τ_2	per kW di potenza impegnata per anno	42.000	1.755,95	1.752,00	1.716,00
τ_3	per kWh consumato	152,0	7,02	7,02	7,02
PV ⁽¹⁾	per kWh consumato	88,3	5,74	4,80	5,30
A e UC	per kWh consumato	13,72	0,77	1,23	1,22

(1) Media dei valori applicati negli anni 2000, 2001 e 2002; valori relativi al primo trimestre per il 2003.

4.3 Con la delibera 1 agosto 2002, n. 153/02 (di seguito: delibera n. 153/02) l’Autorità ha prolungato il periodo di transizione verso la tariffa D1, la cui struttura e i cui livelli saranno oggetto di revisione in occasione della definizione dei parametri e dei vincoli tariffari per il periodo regolatorio 2004-2007. Per il periodo regolatorio 2000-2003 pertanto, come indicato nel Testo integrato, così come modificato dalla delibera n. 153/02, la tariffa D1 costituisce una mera tariffa di riferimento per i clienti domestici in bassa tensione (ovvero i titolari di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del medesimo Testo integrato).

La delibera n. 153/02 fissa i livelli delle tariffe D2 e D3 per l’anno 2003. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1.2, della delibera n. 153/02, tali tariffe si applicano tuttavia sino all’entrata in vigore dei meccanismi di speciale tutela per i clienti che si trovano in situazioni di disagio economico definiti con ulteriore provvedimento dell’Autorità. Le tariffe riportate nella delibera n. 153/02, riflettono nella struttura e nei livelli quelle in vigore nell’anno 2002, salvo piccoli aggiustamenti legati all’aggiornamento annuale delle tariffe secondo il metodo del *price-cap*.

4.4 La tariffa D1, che, come visto ha la funzione di tariffa di riferimento fino alla fine del periodo regolatorio 2000-2003 e di cui, per comodità di lettura, nel seguito si riportano i valori previsti per l'anno 2003, è costituita dalle seguenti componenti:

- a) componente σ_1 , a copertura dei costi commerciali e di misura, pari, sulla base dell'ultimo aggiornamento annuale, a 3.444 centesimi di euro per punto di prelievo, ossia per cliente;
- b) componente σ_2 , a copertura dei costi di trasporto, pari, sulla base dell'ultimo aggiornamento annuale, a 1.510,69 centesimi di euro per kW di potenza impegnata;
- c) componente σ_3 , a copertura dei costi di trasporto, pari, sulla base dell'ultimo aggiornamento annuale, a 1,34 centesimi di euro per kWh consumato;
- d) componente CCA, a copertura dei costi di produzione dell'energia elettrica, compresi i costi dei servizi ausiliari, pari, sulla base dell'aggiornamento per il primo trimestre 2003, a 6,72 centesimi di euro per kWh consumato;
- e) componenti A, a copertura degli oneri generali di sistema, pari a 1,18 centesimi di euro per kWh consumato, sulla base dell'aggiornamento tariffario per il primo trimestre 2003;
- f) componente UC4, a copertura degli oneri per il finanziamento delle imprese elettriche minori, pari, sulla base dell'aggiornamento tariffario per il primo trimestre 2003, a 0,04 centesimi di euro per kWh consumato.

4.5 Per completare il quadro degli oneri che gravano sui clienti domestici, nel presente paragrafo vengono descritte in breve le imposte che attualmente gravano sui consumi di energia elettrica delle famiglie.

I consumi dei clienti domestici sono gravati dall'imposta erariale, dall'addizionale comunale e dall'imposta sul valore aggiunto.

Per le forniture nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente che sottoscrive il contratto e limitatamente ai contratti con potenza impegnata fino a 3 kW è previsto un regime fiscale agevolato per i clienti a basso consumo. In particolare è prevista l'esenzione dall'imposta erariale e dall'addizionale comunale per i consumi fino a 150 kWh/mese. Oltre tale soglia si applicano aliquote di imposta rispettivamente pari a 0,47 centesimi di euro/kWh e 1,859 centesimi di euro/kWh. E' inoltre previsto un meccanismo di assorbimento graduale delle agevolazioni al crescere dei consumi. Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 1,5 kW il recupero è previsto per i consumi compresi tra 150 e 300 kWh/mese. Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata oltre 1,5 kW il recupero è previsto per i consumi compresi tra 220 e 370 kWh/mese.

Per i clienti non residenti si applica invece l'imposta erariale nella misura di 0,47 centesimi di euro/kWh e l'addizionale comunale nella misura di 2,04 centesimi di euro/kWh.

L'imposta sul valore aggiunto è applicata con l'aliquota ridotta del 10%.

Sulle componenti fiscali della tariffa elettrica l'Autorità non ha titolo per disporre sconti o riduzioni, che tuttavia potrebbero essere disposti, in misura aggiuntiva o sostitutiva, dal

Governo. L'introduzione della tariffa sociale potrebbe costituire un'occasione per armonizzare il sistema impositivo, che prevede tuttora il meccanismo di recupero implicito, con la nuova struttura tariffaria, nella quale il meccanismo di recupero è stato reso esplicito. In proposito l'Autorità intende avvalersi del suo potere di segnalazione al Governo.

4.6 A partire dalla data di entrata in vigore dei meccanismi a tutela dei clienti in stato di disagio l'Autorità intende imporre un'accelerazione al processo di graduale introduzione di una tariffa per la generalità della clientela costruita in modo da riflettere i costi. La definizione del meccanismo di gradualità si inserisce nell'ambito della fissazione delle nuove regole per il periodo 2004-2007. La nuova tariffa di transizione per i clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW, ai quali viene attualmente applicata la tariffa D2, in generale potrà prevedere:

- a) una riduzione del numero degli scaglioni di consumo;
- b) un aumento consistente dei livelli delle componenti non dipendenti dal consumo, seppure contenuto rispetto ai livelli della tariffa D1;
- c) l'evidenziazione della componente tariffaria CCA, che riflette il costo di acquisto dell'energia elettrica. Tale componente, prevista per la tariffa D1, riflette attualmente il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica fissato ora in via amministrativa dall'Autorità. Con l'avvio del sistema delle offerte tale componente rifletterà l'andamento dei prezzi di mercato. Questo intervento comporta lo scorporo dalle componenti τ delle tariffe D2 e D3 degli elementi a copertura dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile.

4.7 Nella tabella 2 sono riportate le tariffe D1, D2 e D3 in vigore nell'anno 2003. L'ultima colonna della tabella riporta un'ipotesi per la ridefinizione delle tariffe di transizione dopo l'avvio della tariffa sociale.

Nella tabella 6, riportata al paragrafo 4.6, è messa a confronto la spesa annua di un cliente domestico residente con potenza impegnata di 3 kW, per diversi livelli di consumo, calcolata applicando le componenti della tariffa D2 attualmente in vigore con la spesa annua derivante dall'applicazione delle tariffe che potrebbero essere introdotte dopo l'avvio della tariffa sociale.

Nell'ambito del documento per la consultazione sull'ordinamento tariffario relativo al periodo regolatorio 2004-2007, l'Autorità procederà alla definizione del nuovo regime normale per i clienti domestici, tenendo anche conto delle esigenze di gradualità e delle prospettive di liberalizzazione del settore.

Tabella 2 – Tariffe D1, D2 e D3

Componente		Anno 2003	Ipotesi per le nuove tariffe D2 e D3 dopo l'introduzione della tariffa sociale	
		euro cent.	euro cent.	
TARIFFA D1 – di riferimento				
σ1	per cliente per anno	3.344,00		
σ2	per kW di potenza impegnata per anno	1.510,69		
σ3	per kWh consumato	1,34		
CCA	per kWh consumato	6,72		
A e UC	per kWh consumato	1,22		
TARIFFA D2 - per clienti residenti con potenza impegnata fino a 3 kW				
τ1	per punto di prelievo per anno	192,00		600,00
τ2	per kW di potenza impegnata per anno	624,00		1080,00
	Fino a 900 kWh	2,19		0,46
	Da 901 a 1.800 kWh	4,12		0,46
	Da 1.801 a 2.640 kWh	7,02		4,43
τ3	Da 2.641 a 3.540 kWh	15,03		11,07
	Da 3.541 a 4.440 kWh	13,10		11,07
	Oltre 4.440 kWh	7,02		4,43
PV/CCA	Fino a 1.800 kWh	3,58		6,72
	Da 1.801 a 2.640 kWh	5,30		6,72
	Da 2.641 a 4.440 kWh	6,62		6,72
	Oltre 4.440 kWh	5,30		6,72
A e UC	per kWh consumato	1,22		1,22
TARIFFA D3 -				
τ1	per cliente per anno	2.640,00		3.444,0
τ2	per kW di potenza impegnata per anno	1.716,00		1.704,0
τ3	per kWh consumato	7,02		4,43
PV/CCA	per kWh consumato	5,30		6,72
A e UC	per kWh consumato	1,22		1,22

Nota: per l'anno 2002 valori della componente PV/CCA in base all'aggiornamento tariffario per il mese di dicembre 2002. Per l'anno 2003, valori relativi al primo trimestre 2003. È previsto che la componente PV sia in vigore fino all'introduzione della tariffa sociale. Dopo è prevista l'applicazione della componente CCA

5. Regime di tutela dei clienti economicamente disagiati: individuazione delle famiglie da agevolare

- 5.1** Per i clienti domestici che si trovino in stato di disagio economico l'Autorità intende introdurre una tariffa speciale denominata *tariffa sociale*.

Al fine dell'identificazione delle categorie a cui applicare la tariffa sociale, l'Autorità propone di avvalersi dell'ISEE, definito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 18 aprile 1998 (di seguito: decreto legislativo n. 109/98), e successivamente modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante *Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 118 del 23 maggio 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 130/00).

- 5.2** L'ISEE definisce criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali. È basato sull'ISE (Indicatore della Situazione Economica), un indicatore che combina linearmente il reddito (comprensivo di quello derivante dalle attività finanziarie) e il patrimonio, considerato nella misura del 20%.

L'ISEE, che assume come unità di riferimento per la valutazione delle risorse la famiglia e non l'individuo, risulta dalla divisione dell'ISE per un coefficiente di equivalenza che tiene conto della numerosità e composizione della famiglia (le formule per il calcolo dell'indicatore e maggiori dettagli sulla sua composizione si trovano nella nota tecnica riportata nell'Appendice 1).

L'ISEE è un indicatore sintetico e affidabile del tenore di vita del cittadino, che consente di selezionare, sulla base di criteri e parametri omogenei, la platea dei beneficiari dell'agevolazione. L'utilizzo di tale indicatore presenta numerosi pregi.

- 5.3** Rispetto all'uso del semplice reddito dichiarato ai fini fiscali, l'ISEE costituisce un indicatore più articolato, in grado quindi di discriminare meglio tra situazioni di vera o presunta povertà. L'impiego del solo reddito dichiarato ai fini IRPEF non sarebbe in grado di identificare l'effettiva condizione economica delle famiglie; inoltre esso potrebbe aggravare una discriminazione che già di fatto esiste a favore dei nuclei familiari contraddistinti da una maggiore propensione all'evasione. Nell'ISEE la correzione si ottiene mediante la considerazione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Con la norma che ha definito l'ISEE, il Governo ha inteso creare un indicatore unificato per numerose prestazioni: l'utilizzo da parte dell'Autorità va nella direzione indicata.

L'impiego di un indicatore unificato a livello nazionale consente una semplificazione e riduzione dei costi amministrativi: la selezione dei beneficiari viene effettuata una sola volta a prescindere dal numero di agevolazioni che richiedono, gli esercenti il servizio di fornitura dell'energia elettrica devono solo applicare un indicatore calcolato dall'INPS, i potenziali beneficiari con una sola dichiarazione possono accedere a numerosi servizi pubblici.

Il ricorso all'ISEE e le procedure di accesso previste sono coerenti con la minimizzazione dei costi di conformità dei destinatari diretti (i costi di osservanza di una disposizione regolativa, ossia i costi relativi alle azioni che i destinatari diretti devono porre in essere per

ritrovarsi nelle condizioni previste dalla disposizione), ai sensi del disegno di legge AS n. 776-B *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001*.

6. Altre condizioni per l'accesso alla tariffa sociale

6.1 Oltre alle restrizioni basate sulle condizioni reddituali e patrimoniali del richiedente, che dovrebbero consentire di individuare chi è veramente in stato di disagio economico, l'Autorità intende introdurre ulteriori condizioni che permettano di circoscrivere le agevolazioni alla copertura del normale fabbisogno di energia elettrica di una famiglia, anche per evitare un utilizzo strumentale della tariffa sociale.

In particolare l'Autorità intende:

- a) consentire a ciascun nucleo familiare di godere delle agevolazioni previste per una sola fornitura di energia elettrica;
- b) limitare l'agevolazione ai clienti che abbiano sottoscritto contratti con potenza impegnata fino a 3 kW.

6.2 Circa il primo dei due aspetti citati, l'Autorità si propone di verificare la possibilità che l'accesso al regime agevolato sia consentito anche a forniture nelle abitazioni non di residenza anagrafica del soggetto che stipula il contratto, purché almeno un componente del nucleo familiare vi risulti residente. Il meccanismo di selezione basato sulla residenza ha l'unico scopo di evitare che uno stesso nucleo possa godere di condizioni agevolate per due diverse abitazioni. Questo obiettivo può essere conseguito con la presentazione contestuale dell'attestazione e della copia della dichiarazione sostitutiva o eventualmente con interventi sul contenuto dell'attestazione del livello di ISEE rilasciata dall'INPS (si veda il paragrafo 4.9).

6.3 Per quel che riguarda il secondo aspetto, vale a dire il livello della potenza impegnata, l'Autorità è orientata a riproporre l'offerta di condizioni agevolate ai soli clienti che abbiano sottoscritto contratti con potenza impegnata fino a 3 kW, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte di questo documento per i casi di clienti che si trovino in gravi condizioni di salute.

Circa il limite di 3 kW è da ritenere che tale livello della potenza contrattualmente impegnata, data l'attuale dotazione di apparecchi elettrodomestici, sia sufficiente per coprire il normale bisogno di energia elettrica di una famiglia.

Spunto per la consultazione n. 1

L'Autorità intende prevedere agevolazioni tariffarie limitatamente ai contratti con potenza impegnata fino a 3 kW. Attualmente tale taglia contrattuale risulta di gran lunga la più diffusa e appare sufficiente di norma a garantire l'utilizzo delle apparecchiature elettrodomestiche a più ampia diffusione. Si ritiene opportuno, con riferimento al livello della potenza contrattualmente impegnata, prevedere una soglia più elevata per famiglie particolarmente numerose?

Spunto per la consultazione n. 2

L'utilizzo di apparecchiature per il superamento di barriere architettoniche interne all'abitazione (ad esempio piattaforme elevatrici) può comportare un impegno di potenza almeno pari a 4,5 kW. Si ritiene che anche in tali casi la soglia della potenza contrattualmente impegnata vada opportunamente elevata per consentire l'alimentazione a condizioni agevolate di tali apparecchi?

7. Caratteristiche della tariffa sociale

7.1 Per i clienti in condizioni di disagio economico l'Autorità intende proporre:

- a) tariffe che consentano di mantenere il più possibile il segnale di prezzo al margine, proprio delle tariffe previste per la generalità dei clienti domestici;
- b) agevolazioni parzialmente differenziate in funzione della composizione del nucleo familiare cliente del servizio di vendita dell'energia elettrica.

7.2 Allo scopo di mantenere il più possibile il segnale di prezzo al margine, proprio delle tariffe previste per la generalità dei clienti, in modo da disincentivare comportamenti di spreco dell'energia, l'Autorità intende introdurre agevolazioni soprattutto sulle componenti tariffarie non dipendenti dal consumo, quindi sulle componenti espresse in centesimi di euro/punto di prelievo e centesimi di euro/kW. In questo senso, poiché l'intervento che produce i minori effetti distorsivi è quello che ha per oggetto la componente fissa espressa in centesimi di euro/punto di prelievo, l'Autorità intende in primo luogo porre pari a zero, o ridurre fortemente, tale componente tariffaria. L'Autorità intende poi prevedere agevolazioni sostanziose sulle condizioni previste nel regime normale sulla componente espressa in centesimi di euro/kW. L'ammontare dello sconto che verrà accordato dipende dal numero di soggetti ammessi all'agevolazione: non si può escludere, qualora la tariffa sociale sia applicata a un numero limitato di soggetti, che tale componente possa essere completamente azzerata.

L'azzeramento, o la forte riduzione, della componente espressa in centesimi di euro per punto di prelievo e il mantenimento di una componente espressa in centesimi di euro per kW consente di modulare l'onere per il cliente in funzione dell'impegno di potenza e permette di conseguenza una miglior tutela dei clienti che dispongono di potenza impegnata pari a 1,5 kW.

7.3 Le agevolazioni sulle componenti tariffarie non dipendenti dai consumi saranno uguali per tutti i clienti e non dipenderanno dalla numerosità del nucleo familiare.

Sulle componenti tariffarie legate ai consumi l'Autorità intende invece introdurre differenziazioni delle agevolazioni, essendo accertata una certa correlazione tra consumo di energia elettrica e numerosità del nucleo familiare. Una tale previsione consente di accordare agevolazioni mirate in base alle necessità ritenute normali del singolo nucleo familiare (per ulteriori dettagli sulla determinazione del consumo normale si veda l'Appendice 4).

L'Autorità prevede l'applicazione di sconti della componente espressa in centesimi di euro per kWh destinata alla copertura dei costi di trasporto. La percentuale di sconto accordata dipende dalla quantità di energia elettrica corrispondente al consumo normale di una famiglia, tenuto conto della sua composizione. In questo modo si identifica una fascia protetta di consumo, nell'ambito della quale il cliente in stato di disagio gode di una certa agevolazione.

Al fine della definizione delle fasce protette l'Autorità propone le seguenti aggregazioni dei clienti e le soglie:

- a) nuclei familiari di 1 persona: 1800 kWh/anno;
- b) nuclei familiari di 2-4 persone: 2700 kWh/anno;
- c) nuclei familiari di oltre 4 persone: 3200 kWh/anno.

7.4 L'Autorità non intende prevedere agevolazioni della componente tariffaria destinata alla copertura dei costi di produzione dell'energia elettrica (CCA). Tale componente, espressa in centesimi di euro per kWh, è destinata in misura cospicua alla copertura di costi variabili di produzione, principalmente il costo del combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica. L'Autorità ritiene importante trasferire anche al cliente in situazione di disagio economico un segnale appropriato in relazione al costo causato al sistema dalla sua decisione di consumare una unità aggiuntiva di bene. Così ad esempio, nel caso estremo di un ipotetico *shock petrolifero*, nel quale risulta evidente il vantaggio di una tale impostazione, anche il cliente agevolato riceverà un segnale relativo alla scarsità della risorsa che sta utilizzando e sarà di conseguenza scoraggiato dal farne un uso indiscriminato. Il mantenimento del segnale di scarsità diverrà peraltro ancor più significativo nel momento in cui il costo di acquisto dei combustibili (necessari a produrre energia elettrica) sarà determinato dai prezzi che si saranno formati nella sede predisposta dal Gestore del Mercato Elettrico.

7.5 Infine, per rafforzare la dissuasione di comportamenti di spreco di energia (e, al limite, per evitare un utilizzo strumentale della tariffa sociale), l'Autorità intende prevedere un graduale riassorbimento delle agevolazioni nel caso in cui il consumo del cliente sia superiore a quello della fascia protetta. Tale previsione ovviamente non si applica nel caso di comprovate esigenze legate all'utilizzo di particolari apparecchiature per finalità elettromedicali oppure associate a particolari situazioni di *handicap*.

Spunto per la consultazione n. 3

La differenziazione in funzione della numerosità del nucleo familiare sembra rispondere a un requisito di equità nella commisurazione dell'agevolazione. Tale differenziazione comporta molto probabilmente oneri di tipo gestionale per l'esercente il servizio di vendita.

Si ritiene più opportuna, in ragione di ciò, l'introduzione di agevolazioni che prescindano dalla composizione del nucleo familiare cliente del servizio di vendita dell'energia elettrica?

Spunto per la consultazione n. 4

Il raggruppamento, per esigenze di semplicità applicativa, dei nuclei familiari in classi di 1 persona, 2-4 persone e oltre 4 persone, presenta un certo margine di arbitrarietà.

Si ritiene più opportuno, anche se ciò comporta una maggiore onerosità di tipo gestionale, stabilire modalità di raggruppamento diverse, prevedendo ad esempio una ulteriore classe per i nuclei di 2 persone?

Spunto per la consultazione n. 5

In considerazione del fatto che si intende prevedere un meccanismo di penalizzazioni per consumi superiori a quelli della fascia protetta, sembra giustificata, con riferimento all'ultima classe che è aperta, l'introduzione di una soglia mobile in funzione della numerosità effettiva del singolo nucleo familiare, per esempio prevedendo che per ogni membro aggiuntivo della famiglia, oltre il quarto, siano concessi ulteriori 200 kWh in fascia protetta rispetto a quelli previsti per i nuclei di 2-4 persone.

Si ritiene opportuna una tale previsione, anche tenendo conto delle possibili ricadute in termini di complessità gestionale?

8. Determinazione della soglia di ISEE per l'accesso alle agevolazioni

8.1 Il presente documento per la consultazione presenta diverse opzioni in merito alla definizione delle condizioni di accesso alla tariffa agevolata: sono state prese in considerazione diverse soglie di ISEE al fine di costruire diverse ipotesi circa l'estensione dell'agevolazione (quante famiglie avranno potenzialmente il diritto ad accedervi) oltre che due differenti ipotesi sull'intensità dell'agevolazione, intesa come differenza rispetto alla tariffa normale, e al conseguente carico per gli altri utenti (si veda oltre).

La fissazione del valore-soglia di ISEE che consente alle famiglie di beneficiare delle agevolazioni sul prezzo della fornitura di energia elettrica, in particolare, determina il numero dei potenziali beneficiari dell'agevolazione e, di conseguenza, non può essere ignorata nella definizione delle agevolazioni tariffarie.

8.2 Nella scelta di tale valore-soglia e, più in generale, nell'identificazione dei clienti da ammettere al regime di tutela, l'Autorità terrà conto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 21, della legge n. 481/95, sia degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, sia delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese, così come dei criteri tariffari integrativi recentemente definiti dal Governo nel decreto 31 ottobre 2002.

Al fine di descrivere ed esemplificare le proposte circa il possibile disegno delle agevolazioni tariffarie per l'utenza in condizioni economiche disagiate, in relazione alla soglia di ISEE si formulano due ipotesi:

a) una prima, caratterizzata da bassa estensione della tutela;

b) una seconda, caratterizzata da ampia estensione della tutela.

8.3 Per l'ipotesi di bassa estensione della tutela si intende fare riferimento alla soglia di ISEE di 2.582 euro (equivalenti a 5 milioni di lire).

In base alle stime effettuate (si veda la tabella 3), tale soglia darebbe potenzialmente diritto di accedere alla fornitura agevolata di energia elettrica a una platea di circa 1,7 milioni di famiglie, ovvero l'8,1% circa della popolazione italiana. Queste famiglie possiedono un reddito netto mediamente pari a 1.882 euro (equivalenti a 3,6 milioni di lire) e sono composte in media da 2,2 persone.

8.4 L'ipotesi di ampia estensione della tutela può invece fare riferimento a un valore soglia di ISEE pari a 5.165 euro (equivalenti a 10 milioni di lire); il numero di famiglie potenzialmente in diritto di accedere alla tariffa agevolata diverrebbe pari a circa 3,5 milioni. In questo caso, la percentuale di popolazione che potrebbe beneficiare dell'agevolazione salirebbe al 17% circa.

8.5 Un altro modo per determinare il numero dei potenziali beneficiari è quello di introdurre, accanto ad un determinato livello soglia di ISEE, ulteriori requisiti di carattere sociale. Questa è la strada, ad esempio, seguita dall'Autorità di garanzia per le comunicazioni per l'accesso agevolato al servizio di telefonia vocale. In base a quanto stabilito dall'Autorità per le comunicazioni, infatti, gli utenti del servizio di telefonia vocale che intendano beneficiare dell'agevolazione oltre a quello economico devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: la presenza nel nucleo familiare del capofamiglia disoccupato o di un componente invalido civile o pensionato sociale o anziano al di sopra dei 75 anni di età (per una descrizione dettagliata del meccanismo di funzionamento di tale agevolazione si veda l'Appendice 2). Secondo alcune stime, le famiglie italiane in possesso di almeno uno dei requisiti di carattere sociale richiesti dall'Autorità di garanzia per le comunicazioni per accedere all'agevolazione sul servizio di telefonia vocale sarebbero circa 4 milioni. All'interno di questo gruppo possono ottenere l'agevolazione le famiglie che soddisfano *anche* il requisito economico (ovvero un ISEE inferiore a 6.714 euro, equivalenti a 13 milioni di lire).

Tabella 3 – Classi di ISEE, numero di famiglie e valori medi di alcune variabili

classi di ISEE (euro)	n. famiglie	percentuale	percentuale cumulata	numero componenti	reddito familiare netto (euro)	ISE (euro)	reddito netto equivalente (euro)	ISEE (euro)
0 – 2.582	1.686.240	8,1	8,1	2,20	1.882,49	1.628,39	1.078,88	946,15
2.582 – 3.615	634.706	3,1	11,2	2,76	6.085,41	5.878,31	4.211,71	4.423,97
3.615 – 5.165	1.192.135	5,8	16,9	2,62	6.954,09	7.161,19	3.872,91	3.971,55
5.165 – 6.197	916.513	4,4	21,3	2,65	9.334,44	10.373,04	5.156,31	5.680,51
6.197 – 6.714	558.677	2,7	24,0	2,65	10.199,51	11.871,28	5.575,15	6.445,90
6.714 – 7.747	876.601	4,2	28,2	2,71	11.753,53	13.513,09	6.360,68	7.214,90
Oltre 7.747	14.900.697	71,7	100,0	2,87	24.826,60	49.556,62	12.697,61	25.805,80
Totale	20.765.569	100,0	-	2,77	19.762,22	37.670,37	10.189,18	19.676,49

9. Struttura della tariffa sociale

9.1 La previsione di trattamenti agevolati per l'accesso al servizio di fornitura dell'energia elettrica comporta la necessità di introdurre adeguati meccanismi di copertura che, in assenza di misure di fiscalizzazione e considerata l'esigenza di garantire l'equilibrio economico-finanziario alle imprese del settore, si traducono in aggravii per la restante clientela domestica. Ciò costituisce un vincolo alla definizione delle agevolazioni che possono essere accordate a ciascun cliente in stato di disagio economico. Tale agevolazione dipenderà pertanto dalle scelte compiute dall'Autorità, sulla base degli indirizzi determinati dal Governo, sia con riferimento alla definizione della soglia di ISEE che dà accesso alle condizioni agevolate, sia al livello di protezione accordabile.

9.2 Al riguardo si possono prospettare due differenti livelli di intensità della tutela offerta alle famiglie economicamente disagiate a seconda dell'intensità dello "sconto" che si intende accordare: uno relativamente più basso e uno più elevato.

La struttura della tariffa sociale che l'Autorità intende proporre alla consultazione è differente nelle due ipotesi. Nelle tabelle 4 e 5 sono riportate le componenti base della tariffa sociale nelle due ipotesi prese in considerazione. Oltre a tali componenti, la tariffa sociale comprende le componenti A e UC di ammontare pari a quelle previste per la generalità dei clienti, tranne – naturalmente – quella relativa alla copertura del finanziamento delle agevolazioni ai clienti in stato di disagio.

Tabella 4 - Componenti base della tariffa sociale nell'ipotesi di ALTO grado di tutela

Componente	Unità di misura	Valore
componente ts ₁	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	0
componente ts ₂	centesimi di euro/kW per anno	0
componente ts ₃	centesimi di euro/kWh	
	- fascia protetta	0
	- fascia non protetta	8,06
componente CCA	centesimi di euro/kWh	pari a quella prevista per la generalità dei clienti (6,72 nel I trimestre 2003)

Fascia protetta:

- 1.800 kWh per anno per nuclei di 1 persona
- 2.700 kWh per anno per nuclei di 2-4 persone
- 3.200 kWh per anno per nuclei oltre 4 persone

9.3 Nell'ipotesi di definizione di una tariffa a basso grado di tutela, anche in considerazione della presenza - per un periodo probabilmente non breve - di un regime normale per i clienti non agevolati ancora caratterizzato dalla presenza di strutture progressive che solo con gradualità potranno essere riassorbite, appare opportuno prevedere due varianti tariffarie, differenziate per la soglia di consumo della fascia protetta, l'una destinata a nuclei familiari fino a quattro componenti, l'altra per nuclei con oltre quattro componenti.

Tabella 5 - Componenti base della tariffa sociale nell'ipotesi di BASSO grado di tutela

Componente	Unità di misura	Valore
componente ts ₁	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	300
componente ts ₂	centesimi di euro/kW per anno	850
componente ts ₃	centesimi di euro/kWh	
	- fascia protetta	0,7
	- fascia non protetta	8,06
componente CCA	centesimi di euro/kWh	pari a quella prevista per la generalità dei clienti (6,72 nel I trimestre 2003)

Fascia protetta:

2.700 kWh per anno per nuclei di 1-4 persone

3.200 kWh per anno per nuclei oltre 4 persone

Nella tabella 6 sono messe a confronto, con riferimento a differenti livelli di consumo, la spesa annua per cliente non agevolato della tariffa D1 e della tariffa D2, calcolata in un caso sulla base del livello delle componenti attualmente in vigore e nell'altro del livello ipotizzabile in prima approssimazione dopo l'avvio della tariffa sociale nell'ambito di un percorso di gradualità verso la tariffa D1. Nella tabella 7 invece, è evidenziata la spesa annua per la famiglia agevolata nelle due ipotesi di alta e bassa tutela (in entrambe le tavole la spesa annua comprende le componenti A e UC secondo i valori dell'aggiornamento del primo trimestre 2003).

Tabella 6 – Spesa annua per cliente non agevolato al netto delle imposte e della componente tariffaria destinata alla copertura delle agevolazioni (valori in euro)

Consumo	Tariffa D2	Tariffa D2	Tariffa D1
	Anno 2003	(ipotesi- post tariffa sociale)	(2003)
900 kWh/anno	83,55	114,00	163,28
1.800 kWh/anno	163,83	189,60	246,80
2.700 kWh/anno	291,29	304,91	330,32
3.200 kWh/anno	405,64	399,96	376,72

Nota: valori delle componenti in vigore nel primo trimestre 2003.

Tabella 7 – Spesa annua per cliente agevolato al netto delle imposte (valori in euro)

Consumo	Basso grado tutela		Alto grado tutela		
	1-4 persone	oltre 4 persone	1 persona	2-4 persone	oltre 4 persone
900 kWh/anno	106,26	106,26	71,46	71,46	71,46
1.800 kWh/anno	184,02	184,02	142,92	142,92	142,92
2.700 kWh/anno	261,78	261,78	286,92	214,38	214,38
3.200 kWh/anno	341,78	304,98	366,92	294,38	254,08

9.4 Le stesse differenze di spesa sono apprezzabili nelle figure 1 e 2 che seguono.

Figura 1 – Spesa annua per le famiglie (con 3 kW di potenza installata) agevolate e non a confronto; scenario ALTO GRADO DI TUTELA





Figura 2 - Spesa annua per le famiglie (con 3 kW di potenza installata) agevolate e non a confronto; scenario BASSO GRADO DI TUTELA



Infine, nella tabella 8 viene evidenziato, sempre a titolo esemplificativo e con riferimento a differenti livelli di consumo, l'ammontare annuo dell'agevolazione che verrebbe accordata a ciascun cliente nell'ipotesi di applicazione della tariffa sociale. Il livello dell'agevolazione è pari alla differenza tra l'onere che il cliente avrebbe dovuto sostenere con l'applicazione della tariffa D2 e l'onere che il cliente sostiene per effetto dell'applicazione della tariffa sociale.


La diversa entità di spesa annua che si ottiene applicando a differenti livelli di consumo alternativamente le tariffe D2 e D3 attualmente in vigore e la tariffa ipotizzata dopo l'introduzione della tariffa sociale è apprezzabile nella figura 3.

Tabella 8 – Agevolazione annua per cliente: differenza tra la spesa annua (al netto delle imposte) calcolata in base alla tariffa sociale rispetto alla spesa annua calcolata in base alla tariffa D2 in vigore nello stesso periodo (valori in euro)

Basso grado di tutela						
Consumo	Spesa annua (al netto delle imposte)			Differenziale di spesa annua (al netto delle imposte)		
	Tariffa D2 (ipotesi- post tariffa sociale)	Tariffa sociale		Tariffa sociale		
		1-4 persone	oltre 4 persone	1-4 persone	oltre 4 persone	
900 kWh/anno	114,00	106,26	106,26	7,74	7,74	
1.800 kWh/anno	189,60	184,02	184,02	5,58	5,58	
2.700 kWh/anno	304,91	261,78	261,78	43,13	43,13	
3.200 kWh/anno	399,96	341,78	304,98	58,18	94,98	

Alto grado di tutela							
Consumo	Spesa annua (al netto delle imposte)				Differenziale di spesa annua (al netto delle imposte)		
	Tariffa D2 (ipotesi- post tariffa sociale)	Tariffa sociale			Tariffa sociale		
		1 persona	2-4 persone	oltre 4 persone	1 persona	2-4 persone	oltre 4 persone
900 kWh/anno	114,00	71,46	71,46	71,46	42,54	42,54	42,54
1.800 kWh/anno	189,60	142,92	142,92	142,92	46,68	46,68	46,68
2.700 kWh/anno	304,91	286,92	214,38	214,38	17,99	90,53	90,53
3.200 kWh/anno	399,96	366,92	294,38	254,08	33,04	105,61	145,88

Figura 3 – Spesa annua per le famiglie con 3 kW di potenza installata non agevolate nelle diverse ipotesi



10. Modalità di finanziamento delle agevolazioni e impatto sulla clientela domestica

10.1 La combinazione di queste ipotesi circa il grado di tutela offerto con quelle illustrate sulla soglia di ISEE che permette l'accesso al regime speciale, dà origine a quattro diversi scenari in base ai quali è possibile descrivere l'impatto delle agevolazioni:

- uno scenario caratterizzato da alto grado e ampia estensione della tutela (nel quale si concede un'agevolazione sostanziosa ad un ampio numero di soggetti);
- uno scenario con alto grado ma limitata estensione della tutela (agevolazione sostanziosa ad una platea relativamente ridotta di famiglie);
- uno scenario con basso grado e ampia estensione della tutela (agevolazione contenuta ad un numero relativamente ampio di soggetti);
- uno scenario con basso grado e limitata estensione della tutela (agevolazione contenuta ad un numero relativamente piccolo di soggetti).

In considerazione del fatto che gli indirizzi generali di politica sociale su questo punto sono in via di definizione, le ipotesi descritte nel presente documento assumono una valenza meramente esemplificativa.

10.2 Nell'ipotesi che l'onere relativo al finanziamento dei clienti in stato di disagio non sia coperto con la fiscalità generale, l'esigenza di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica comporta la necessità di prevedere adeguati meccanismi di integrazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione della tariffa sociale.

A questo scopo l'Autorità intende costituire un fondo, gestito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, da alimentare mediante una apposita componente tariffaria a carico dei clienti domestici, esclusi quelli da sussidiare. Tale scelta confina il meccanismo di finanziamento dell'agevolazione all'interno del sistema delle famiglie e presenta il pregio di non porre gravami sulle imprese, evitandone così una penalizzazione nel confronto competitivo con i concorrenti esteri.

Dal fondo gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, gli esercenti traggono la compensazione per i mancati introiti originati dalla fornitura alla propria clientela domestica disagiata.

10.3 L'agevolazione accordata a ciascuna famiglia, come si è visto, dipende dalla numerosità del nucleo familiare e dal livello dei consumi di energia elettrica.

L'onere complessivo per la sovvenzione dei clienti in stato di disagio dipenderà dalla numerosità, dalla composizione e dai comportamenti di consumo delle famiglie che avranno accesso alle condizioni agevolate, nonché dall'ampiezza e dal grado di tutela del meccanismo di agevolazione che verrà introdotto. A titolo puramente esemplificativo, facendo riferimento ai diversi scenari delineati precedentemente, che si caratterizzano per il diverso grado e per la diversa estensione della tutela accordata, nella tabella 9 è riportata una prima stima dell'onere che potrebbe gravare sul resto dei clienti domestici per la sovvenzione dei clienti in stato di disagio. Tale onere è valutato confrontando il ricavo proveniente dall'applicazione, alternativamente, delle tariffe D2 e D1 con il ricavo che deriverebbe dall'applicazione della tariffa sociale ai potenziali aventi diritto.

Tabella 9 – Stima dell'onere annuo per finanziare le agevolazioni tariffarie

Scenario	Numero di clienti ammessi alla agevolazione (milioni)	Livello di ISEE di euro	Stima del numero di clienti ammessi sul totale (quota %)	Onere annuo da finanziare:		Onere unitario medio a carico dei clienti domestici non agevolati:	
				con tariffa D2 (ipotesi- post tariffa sociale)	con tariffa D1 2003	con tariffa D2 (ipotesi- post tariffa sociale)	con tariffa D1 2003
				(milioni di euro)		(centesimi di euro/kWh)	
Alto grado e ampia estensione	3.5	5.165	16,9	187	228	0,36	0,44
Alto grado e limitata estensione	1.7	2.582	8,1	104	132	0,19	0,24
Basso grado e ampia estensione	3.5	5.165	16,9	89	131	0,17	0,25
Basso grado e limitata estensione	1.7	2.582	8,1	50	78	0,09	0,14

- 10.4** Tale onere risulta in parte coperto con i meccanismi impliciti di sussidio attualmente presenti nel sistema delle tariffe D2 e D3. Pertanto l'onere unitario aggiuntivo che va a gravare sul singolo cliente deve essere valutato tenendo conto di tali meccanismi. Nella stessa tabella è riportato anche il valore dell'aliquota unitaria della componente tariffaria che dovrebbe essere istituita a copertura delle agevolazioni stesse, in assenza di tali meccanismi di sussidiazione implicita che, considerato il prolungamento del periodo di applicazione delle tariffe D2 e D3, rimarranno in vigore anche con l'introduzione della tariffa sociale per i clienti in stato di disagio economico.

11. Agevolazioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi

- 11.1** L'Autorità intende completare il quadro delle agevolazioni per i clienti domestici in stato di disagio economico con alcune disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi.

La materia è oggi disciplinata da provvedimenti emanati prima dell'istituzione dell'Autorità. L'Autorità intende rivedere in modo completo la disciplina degli allacciamenti, introducendo, dove possibile, meccanismi competitivi.

- 11.2** In attesa della definizione di un nuovo ordinamento che rivedrà l'entità dei contributi di allacciamento per la generalità dei clienti, in relazione alle esigenze di tutela delle famiglie in stato di disagio economico, l'Autorità intende introdurre norme provvisorie per i clienti ammessi alla tariffa sociale, prevedendo sconti sui diritti fissi e sui contributi di allacciamento previsti dalla normativa oggi in vigore.

Con riferimento all'attuale ordinamento, per le utenze già allacciate alla rete l'Autorità intende:

- a) prevedere una riduzione dell'80% del diritto fisso pari a circa 50,6 euro previsto dal decreto 16 luglio 1996 per modifiche contrattuali¹, subentri e volture derivanti da richieste dei clienti che non comportino aumenti della potenza a disposizione;
- b) rendere meno onerose le richieste di aumento della potenza a disposizione. A questo scopo intende prevedere una riduzione del contributo di cui al capitolo I, paragrafo 1, numero 1, lettera b), del decreto 16 luglio 1996, addebitato per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta. L'Autorità intende accordare tale agevolazione nei limiti previsti per l'applicazione della tariffa sociale. Ne beneficerebbero pertanto le richieste di aumento della potenza impegnata che consentano di raggiungere 3 kW di potenza impegnata e le richieste di aumento oltre tale soglia limitatamente alla casistica ammessa alle agevolazioni.

- 11.3** Per i clienti non ancora allacciati alla rete l'Autorità, oltre a prevedere una riduzione dell'80% del diritto fisso pari a circa 50,6 euro previsto dal decreto 16 luglio 1996 per l'attivazione della fornitura, intende valutare eventuali riduzioni dei contributi, previsti al

¹ Fatto salvo quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 13 settembre 2000, n. 170/00.

capitolo I, paragrafo 1, numero 1, lettere a) e b) del decreto 16 luglio 1996, il cui ammontare dipende dalla distanza dalla cabina di riferimento e dalla potenza richiesta.

In relazione all'addebito di tali contributi l'Autorità propone di distinguere due casi:

- a) allacciamento di abitazioni di nuova costruzione;
- b) allacciamento di abitazioni già esistenti.

11.4 Nel caso di allacciamento di abitazioni di nuova costruzione gli oneri relativi all'allacciamento sono sostenuti, di norma, dal costruttore e vanno a gravare solo indirettamente sul cliente. Il cliente, al momento dell'ingresso nella nuova abitazione, è tenuto a pagare all'esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica esclusivamente i diritti fissi relativi all'attivazione della fornitura. Pertanto in questo caso l'agevolazione non può che limitarsi a uno sconto sui diritti fissi addebitati in occasione dell'attivazione della fornitura, mentre al costruttore viene addebitato per intero il contributo previsto.

11.5 Nel caso di allacciamento di abitazioni esistenti, fattispecie che considerato l'elevato grado di elettrificazione del Paese si ritiene sia marginale, appare opportuno prevedere:

- a) riduzioni dei contributi legati alla potenza a disposizione, analogamente a quanto previsto per gli aumenti di potenza;
- b) forfetizzazioni dei contributi legati alla distanza.

All'onere derivante dall'applicazione della tariffa sociale stimato nel paragrafo precedente, occorre aggiungere quello che potrebbe derivare dall'introduzione di agevolazioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi. Tale onere, in una stima di larga massima, basata su estrapolazioni di dati storici riferiti all'universo delle utenze domestiche, risulta abbastanza irrisorio in quanto non dovrebbe essere superiore a 0,05 – 0,1 centesimi di euro/kWh.

12. Procedure per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti aventi diritto e compiti degli esercenti

12.1 Le famiglie che intendano richiedere l'agevolazione devono presentare all'esercente il servizio di fornitura dell'energia elettrica competente sul proprio territorio l'**attestazione** indicante il valore dell'ISEE rilasciata dall'INPS o dagli enti erogatori, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 18 maggio 2001, unitamente alla **copia della dichiarazione sostitutiva**, di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto n. 242/01, con la quale hanno richiesto il calcolo dell'ISEE.

12.2 In base a quanto disposto dalla normativa che ha definito l'ISEE, per ottenere l'attestazione del proprio livello di ISEE il richiedente deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica, redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni, all'ente erogatore. L'ente erogatore o ricevente può essere il Comune o il Centro di Assistenza Fiscale o l'INPS o l'amministrazione pubblica alle quale è richiesta la prima prestazione. L'ente ricevente rilascia al richiedente un'attestazione, riportante il contenuto della

dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE (articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 130/00), previa verifica della completezza e della correttezza formale dei dati dichiarati (articolo 2, comma 2 del decreto 18 maggio 2001). L'ente ricevente provvede inoltre ad inviare, entro 10 giorni dalla ricezione, la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS (articolo 2, comma 3, decreto 18 maggio 2001). L'INPS effettua il calcolo dell'ISEE e rende disponibile detto indicatore all'ente erogatore, nonché al dichiarante, anche a fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, secondo il modello di attestazione previsto (articolo 2, comma 3 del decreto 18 maggio 2001 e articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 130/00).

12.3 L'attestazione contiene gli elementi utili agli esercenti il servizio di fornitura dell'energia elettrica per la verifica dei requisiti richiesti, e in particolare le seguenti informazioni²:

- a) cognome, nome e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) ISE;
- c) valore della scala di equivalenza applicato;
- d) ISEE;
- e) attestazione che gli elementi indicati derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall'ente presso il quale è stata presentata la dichiarazione;
- f) data dell'attestazione, della dichiarazione sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione stessa.

12.4 L'agevolazione può essere richiesta per un solo contratto di fornitura, che potrà identificarsi in un nuovo contratto o in un contratto già in essere al momento dell'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità.

Più precisamente, l'agevolazione potrà essere richiesta per l'abitazione di residenza del nucleo familiare (indicata nel quadro C della dichiarazione sostitutiva unica), che è l'abitazione nella quale risiedono tutti i componenti del nucleo familiare, ovvero, nei casi in cui non tutti i componenti del nucleo familiare risiedano nella stessa abitazione, in quella scelta dal dichiarante³.

L'agevolazione decorre dalla data in cui è stata presentata l'attestazione rilasciata dall'INPS o dagli enti erogatori ed ha validità annuale, al pari della dichiarazione sostitutiva unica. L'utente che beneficia dell'agevolazione dovrà quindi chiederne il rinnovo ogni anno, presentando una nuova attestazione che dimostri il permanere dello stato di disagio economico.

In attesa della richiesta di rinnovo, al fine di non interrompere la fatturazione del servizio in base alla tariffa agevolata, l'esercente proroga automaticamente l'agevolazione per il bimestre successivo alla scadenza, con eventuale addebito delle somme a saldo in caso di mancato rinnovo.

² Il contenuto dell'attestazione è precisato nell'Appendice del decreto 18 maggio 2001.

³ Come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica contenute nel decreto 18 maggio 2001, è infatti possibile che non tutti i componenti del nucleo familiare risiedano nella stessa abitazione. In questo caso il dichiarante deve scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risiede almeno uno dei componenti del nucleo stesso e indicarla nell'apposito spazio del quadro C.

- 12.5** Gli esercenti il servizio di fornitura di energia elettrica sono tenuti a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni sulla tariffa agevolata, attraverso l'invio di un'apposita comunicazione scritta in allegato alle fatture commerciali trasmesse ai propri utenti. Gli esercenti, inoltre, devono provvedere a ricordare, ai beneficiari dell'agevolazione, la scadenza della stessa, tramite apposita comunicazione scritta da allegare alle fatture commerciali dei due bimestri precedenti la scadenza dell'agevolazione.

Gli esercenti provvedono infine alla raccolta sistematica dei dati riguardanti le agevolazioni concesse. Un rendiconto, contenente l'elenco degli utenti agevolati, il valore di ISEE risultante dall'attestazione, il numero dei componenti il nucleo familiare e la data di scadenza dell'attestazione deve essere trasmesso annualmente all'Autorità.

- 12.6** Sulla base dei dati ricevuti dagli esercenti, gli uffici dell'Autorità predispongono un controllo annuale su un campione di clienti, al fine di verificare che:

- a) il valore dell'ISEE risultante dall'attestazione fornita agli esercenti sia al di sotto della soglia stabilita per l'accesso all'agevolazione;
- b) la data di scadenza dell'attestazione sia quella indicata dall'utente.

A tal fine, l'Autorità potrebbe definire una convenzione con l'INPS, nell'ambito della quale stabilire le modalità più idonee di interrogazione, limitatamente alle verifiche indicate, della banca dati da esso costituita e gestita ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 130/00.

13. Agevolazione per clienti domestici in gravi condizioni di salute

- 13.1** Per i clienti che, oltre ad essere in condizioni di disagio economico, si trovino anche nella condizione di dover utilizzare a domicilio apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica (macchine per la dialisi, concentratori di ossigeno, ventilatori polmonari o altre apparecchiature similari erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale⁴) **necessarie per assicurare la loro sopravvivenza**, l'Autorità ritiene opportuno prevedere condizioni di agevolazione speciali, in considerazione della particolare utilità che l'energia elettrica arreca a tali clienti.

- 13.2** Più precisamente, per le famiglie che soddisfino il criterio di selezione economica (determinato dalla soglia ISEE che verrà prescelta) e nelle quali, *al contempo*, sia presente un membro nelle condizioni di salute appena descritte, l'Autorità propone che:

- a) l'accesso alla tariffa agevolata abbia luogo indipendentemente dalla potenza installata nel domicilio;

⁴ Si tratta essenzialmente degli ausili per la terapia respiratoria e delle apparecchiature di sollevamento incluse nell'Elenco n. 3 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi, allegato al Decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332 pubblicato nella Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n. 227 e successivamente prorogato con Decreto del Ministero della sanità 31 maggio 2002, n. 321 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183.

- b) le riduzioni dei corrispettivi di energia prelevata previsti al paragrafo 4.6 non siano limitate al consumo normale stabilito per la generalità dei clienti ammessi all'agevolazione (differenziato per ampiezza del nucleo familiare), bensì siano estese ad un consumo che ricomprenda anche l'energia necessaria ad alimentare le apparecchiature di cura indicate;
- c) la rateizzazione dei corrispettivi dovuti in caso di morosità e di eventuali debiti pregressi;
- d) l'istituzione presso gli esercenti il servizio di fornitura dell'energia elettrica (nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali), di un registro di coloro che versano in tali particolari condizioni per tutte le problematiche che riguardano la continuità del servizio elettrico.

La stima dei consumi delle apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la sopravvivenza, laddove non direttamente ricavabile dalle caratteristiche tecniche delle apparecchiature stesse, verrà affidata all'esercente.

- 13.3** In base al disposto dell'articolo 8, comma 8.3, lettera e), della delibera dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200, la fornitura ai clienti che si trovano nelle condizioni di salute indicate non può mai essere sospesa. In presenza di situazioni di perdurante morosità, tuttavia, il meccanismo individuato per il finanziamento delle agevolazioni che grava sulla sola clientela domestica appare inadeguato. Per queste evenienze il finanziamento a carico della fiscalità generale parrebbe più corretto. L'Autorità propone, quindi, la segnalazione del caso ai servizi sociali di competenza quando l'esercente abbia accertato l'inesigibilità dei crediti maturati (ad esempio dopo un determinato periodo di perdurante morosità).

Spunto per la consultazione n. 6

Ritenete che esistano misure più efficienti rispetto a quella descritta per soddisfare la clientela che si trova nelle condizioni indicate? Se sì, quali?

Appendici

Appendice 1 - L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

A1.1 Gli elementi costitutivi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente sono stati definiti nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 *Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 18 aprile 1998. Lo strumento è nato dall'esigenza di omogeneizzare a livello nazionale i criteri di valutazione della condizione socio-economica di coloro che richiedono prestazioni agevolate.

Le tappe che negli ultimi anni hanno accelerato il processo di definizione dell'ISEE possono essere considerate:

- a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 recante *Uniformità e trattamento sul diritto agli studi universitari*;
- b) il Rapporto sulla spesa sociale realizzato dalla Commissione Onofri nell'autunno del 1997;
- c) la prima ipotesi di proposta di legge sul tema elaborata da E. Gorrieri, del settembre 1997;
- d) l'accordo tra governo e parti sociali su "Rilancio del welfare, occupazione, sviluppo e trasparenza" del novembre 1997;
- e) le proposte contenute nell'accordo di governo sono state poi recepite a livello di principi generali all'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge di accompagnamento alla finanziaria 1998, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Alla legge finanziaria sono seguiti i citati decreti ed i regolamenti attuativi.

Il decreto legislativo n. 109/98 ha subito importanti modificazioni fissate nel decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 *Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 118 del 23 maggio 2000.

A1.2 A due anni di distanza dall'introduzione dell'ISEE e sulla base delle prime sperimentazioni, il governo ha ritenuto opportuno intervenire con "disposizioni integrative e correttive" che migliorassero le caratteristiche di equità ed efficacia dello strumento, attraverso una sua semplificazione e razionalizzazione.

I principali problemi che erano emersi nella prima formulazione dell'indicatore riguardavano: l'eccessivo spazio di autonomia riservato agli enti erogatori nello stabilire il coefficiente di valorizzazione della componente patrimoniale (che creava la cosiddetta "proliferazione degli ISEE" e confliggeva con lo spirito originario della normativa ideata per razionalizzare e unificare un insieme eterogeneo di strumenti), la definizione variabile e non univoca del nucleo familiare e gli aspetti organizzativi di gestione dell'informazione, con

particolare riferimento agli eccessivi oneri amministrativi in capo ai cittadini e agli enti erogatori.

- A1.3 La riforma della disciplina attuata con il decreto legislativo n. 130/00 ha quindi cercato di porre rimedio a questi limiti, disponendo una standardizzazione dell'ISEE (mediante l'eliminazione delle ambiguità nella definizione del nucleo familiare, l'unificazione del coefficiente di valutazione del patrimonio e l'equiparazione del trattamento - nell'ambito della valutazione reddituale e patrimoniale della famiglia - del valore della casa di abitazione o del canone di locazione), nonché la creazione di un sistema informativo che ne semplificasse la gestione amministrativa (attraverso la definizione di una dichiarazione sostitutiva unica per tutte le prestazioni sociali e per tutti i componenti del nucleo familiare e l'unificazione in capo all'INPS della procedura di calcolo dell'indicatore, limitando in tal modo l'intervento degli enti erogatori all'interrogazione della banca dati centrale).

Per quanto concerne le materie di interesse dell'Autorità, tra le novità introdotte dal decreto legislativo n. 130/00 la più importante è sicuramente la facoltà concessa, nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, alle autorità indipendenti e alle amministrazioni pubbliche competenti di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

- A1.4 I regolamenti che stabiliscono le modalità di applicazione dell'ISEE sono stati emessi con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 7 maggio 1999 *Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 12 luglio 1999 n. 161;
- b) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 305 del 21 luglio 1999 *Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 169 della Gazzetta Ufficiale, n. 209 del 6 settembre 1999;
- c) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2001 n. 242 *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000, n. 130*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 146 del 26 giugno 2001;
- d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001 *Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001. Si tratta di una revisione, alla luce del decreto legislativo n. 130/00, dei modelli-tipo approvati con il decreto del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro delle finanze del 29 luglio 1999 *Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto 31 marzo 1998, n. 109*. In base all'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 130/00, infatti, il

decreto appena citato doveva essere riformulato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'INPS e l'AIPA.

A1.5 L'ISEE definisce criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali.

È basato sull'ISE (Indicatore della Situazione Economica), un indicatore che combina linearmente il reddito (comprensivo di quello derivante dalle attività finanziarie) e il patrimonio, considerato nella misura del 20%.

L'ISEE, che assume come unità di riferimento per la valutazione delle risorse la famiglia e non l'individuo, risulta dalla divisione dell'ISE per un coefficiente di equivalenza che tiene conto della numerosità e composizione della famiglia.

La formule per il calcolo dell'ISEE sono le seguenti:

ISE (indicatore situazione economica) = reddito + 0.2 * patrimonio

$$ISEE = \frac{ISE}{\text{parametro della scala di equivalenza}}$$

A1.6 L'ISEE è uno strumento applicato in via sperimentale, come previsto dall'articolo 1 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 7 maggio 1999 n. 221 recante *Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 12 luglio 1999 n. 161 (di seguito: decreto n. 221/99), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2001 n. 242 recante *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000, n. 130*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 146 del 26 giugno 2001 (di seguito decreto n. 242/01).

L'ISEE entra in funzione nel momento in cui una persona intenda richiedere a un'amministrazione pubblica, per sé o per un congiunto del medesimo nucleo familiare, una prestazione sociale agevolata. Più precisamente, secondo il testo di legge, l'ISEE può essere applicato ai fini dell'accesso a prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogate dalle amministrazioni pubbliche non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli enti erogatori. Restano escluse dall'ambito applicativo l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

A1.7 Poiché ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate la situazione economica rilevante è quella relativa al nucleo familiare, nella dichiarazione sostitutiva unica (da presentare per ottenere i benefici) devono essere presenti indicazioni circa la composizione del nucleo familiare, il reddito complessivo di tale nucleo e la sua situazione patrimoniale. Il decreto

n. 221/99 (come modificato dal decreto n. 242/01) indica i criteri di calcolo dell'ISEE, i criteri di valutazione della situazione reddituale e patrimoniale e le scale di equivalenza.

L'unità di riferimento è la famiglia. In base all'articolo 1 del decreto n. 242/01 la composizione del nucleo familiare è essenzialmente formata dal richiedente, dalla sua famiglia anagrafica e dai soggetti conviventi a carico ai fini IRPEF⁵. Gli enti erogatori stabiliscono, nell'ambito della propria autonomia, le soglie di accesso alle prestazioni, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Accanto all'ISEE, gli enti erogatori possono anche prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

- A1.8 Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Entro il periodo di validità annuale, il cittadino ha però facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche. La dichiarazione sostitutiva va presentata ai comuni o ai CAAF o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio.

Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Anche l'INPS utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza della dichiarazione unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.

- A1.9 L'amministrazione a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva raccoglie le informazioni e le trasmette ad un'apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS. Quest'ultimo calcola e rende disponibile l'ISEE ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. Più precisamente, l'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascia un'attestazione (ottenuta dall'accesso al sistema informativo dell'INPS) riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata nel periodo di validità da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso ad altre prestazioni agevolate.

- A1.10 Combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, il calcolo dell'ISEE permette di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie che richiedono una prestazione sociale agevolata. I valori del reddito e del patrimonio familiare si ottengono sommando numerose voci (come ad esempio il reddito da lavoro, i proventi delle attività agricole, reddito figurativo delle attività finanziarie) relative a ciascun componente del nucleo familiare e considerando alcune detrazioni. Uno schema sintetico del calcolo dell'ISEE è illustrato nella tabella che segue.

⁵ La definizione citata nel testo semplifica il contenuto dell'articolo 1 del decreto n. 242/01 che contiene in realtà una definizione molto più dettagliata ed esaustiva del nucleo familiare, comprendendo un vasto insieme di situazioni particolari che si possono presentare nei casi concreti.

Tabella 10 – Schema del calcolo dell'ISEE

La misurazione del reddito e del patrimonio prevede la considerazione delle voci elencate di seguito:

SITUAZIONE REDDITUALE	+	0.2*SITUAZIONE PATRIMONIALE
<ul style="list-style-type: none"> • reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione ai fini IRPEF (al netto dei redditi agrari); • redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera da soggetti residenti in Italia; • proventi derivanti dalle attività agricole; • reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare). <p style="text-align: center;">DAL VALORE OTTENUTO SI DETRAE:</p> <p>il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di 10 milioni, qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione in locazione (in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato)</p>	+	<ul style="list-style-type: none"> ● patrimonio mobiliare: <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei depositi bancari e postali; • titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc.; • azioni, quote di fondi comuni, ecc.; • partecipazioni azionarie in società italiane ed estere anche non quotate; • messe patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati; • altri strumenti e rapporti. <p style="text-align: center;">DAL VALORE OTTENUTO SI DETRAE:</p> <p>fino a concorrenza, una franchigia pari a 30 milioni. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione della situazione reddituale.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> ● patrimonio immobiliare: valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, come risultanti ai fini ICI <p style="text-align: center;">DAL VALORE OTTENUTO SI DETRAE:</p> <p>l'ammontare del debito residuo al 31.12 per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di 100 milioni.</p>

La scala di equivalenza stabilisce un sistema di coefficienti che equiparano i soggetti non solo rispetto ai consumi ed al numero delle persone che compongono la famiglia, ma anche rispetto alle diverse situazioni e composizioni familiari. Considerato che si intende valutare sia la quantità che la qualità della famiglia, il *parametro famiglia* costituisce la somma di due diverse misurazioni: l'una atta a quantificare il consumo in base al numero di componenti, l'altra volta a misurare la condizione sociale in base alla composizione socio-familiare. Tecnicamente il parametro famiglia è dato dalla somma del valore corrispondente al numero dei componenti della famiglia (tratto dalla scala di equivalenza numerica) più i valori riferiti alla presenza di particolari situazioni sociali (tratti dalla scala di equivalenza tipologica).

SCALA DI EQUIVALENZA NUMERICA	
n. componenti	parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85
Per ogni componente oltre il quinto	+0.35

SCALA DI EQUIVALENZA TIPOLOGICA	
condizione	parametro
Monoparentale ¹	0.2
Presenza handicap ²	0.5
Minori e lavoro ³	0.2

¹ Maggiorazione in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
² Maggiorazione per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%.
³ Maggiorazione per nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Appendice 2 - Applicazioni nazionali dell'ISEE

A2.1 Tra le principali applicazioni nazionali dell'ISEE vi sono quelle disciplinate dal Governo, per concedere assegni familiari ai nuclei familiari numerosi e assegni per la maternità alle donne in stato di difficoltà economica e prive di copertura previdenziale, nonché per ottenere la somministrazione gratuita (totale o parziale) dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie, e quella stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per ottenere condizioni economiche agevolate nell'accesso al servizio di telefonia vocale. Per una rassegna completa delle applicazioni si rimanda al *Secondo rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 108/98)* pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel gennaio 2001.

Queste applicazioni sono descritte in sintesi nel seguito.

A2.2 Assegno di maternità⁶

L'assegno di maternità è una prestazione rivolta alle madri cittadine italiane, comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, residenti, che non beneficiano di alcun trattamento economico per maternità e il cui nucleo familiare dispone di un ISE non superiore a 25.822,84 euro (50 milioni di lire) l'anno con riferimento a nuclei familiari di tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico va riparametrato sulla base della scala di equivalenza e può raggiungere 49.322 euro (95,5 milioni) per nuclei di 8 componenti. L'importo dell'assegno mensile è di 258,23 euro (500 mila lire) ed è erogabile per un massimo di cinque mensilità.

La richiesta va rivolta ai Comuni di residenza.

Possono beneficiare della prestazione anche le donne lavoratrici la cui indennità di maternità corrisposta dagli enti previdenziali competenti risulta inferiore alla somma erogata con l'assegno; in questo caso il suo ammontare è dato dalla differenza tra i due importi.

L'assegno ora menzionato non va confuso con l'*Assegno di maternità per le lavoratrici "atipiche"*⁷ per ottenere il quale è necessario aver maturato tre mesi di contributi nei nove mesi che precedono l'inizio della gravidanza. La domanda va rivolta all'INPS che provvede ad erogare l'assegno, senza applicare la normativa ISEE.

A2.3 Assegno per le famiglie numerose⁸

L'assegno per le famiglie numerose consiste in una prestazione monetaria destinata alle famiglie composte da cittadini italiani residenti che hanno almeno tre figli minori di 18 anni

⁶ Disciplinato dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successivamente modificato con l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e infine con l'articolo 80, comma 11, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388).

⁷ Disciplinato dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

⁸ Disciplinato dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successivamente modificato con l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e infine con l'articolo 80, comma 5, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388).

e un ISE inferiore a 18.592,45 euro (36 milioni di lire) con riferimento a nuclei di cinque componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico va riparametrato sulla base della scala di equivalenza e può raggiungere 25.822,84 euro (50 milioni di lire) per nuclei di 8 componenti.

La domanda va rivolta al Comune di residenza.

L'importo massimo dell'assegno è stato fissato in 103.29 euro (200 mila lire) per 13 mensilità in corrispondenza di un ISE di 17.352,95 euro (33,6 milioni di lire); il suo ammontare si riduce progressivamente al crescere della situazione economica familiare sino ad annullarsi al raggiungimento del tetto di 18.592,45 euro (36 milioni di lire).

A2.4 Fornitura gratuita dei libri di testo⁹

Per l'anno scolastico 1999-2000 è prevista la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni delle scuole medie inferiori, nonché la fornitura in comodato dei libri di testo agli studenti delle scuole medie superiori, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito annuo sia equivalente o inferiore a 15.493,71 euro (30 milioni di lire). La valutazione economica dei richiedenti si effettua tuttavia in base a norme aggiuntive¹⁰ che integrano quelle relative all'ISEE.

È importante sottolineare che l'ISEE, talvolta definito anche *riccometro*, non va confuso con il cosiddetto *sanitometro* che è lo strumento individuato per disciplinare la partecipazione al costo ed il regime di esenzioni per le prestazioni sanitarie¹¹. A causa delle finalità differenti che ispiravano il legislatore, le modalità di individuazione della situazione economica familiare necessaria per ottenere prestazioni sanitarie in modo agevolato, sono infatti leggermente differenti rispetto a quelle previste per il riccometro. Analogo discorso può farsi per altri due tipi di benefici: quello dell'accesso ai contributi integrativi per il pagamento del canone di abitazioni in locazione¹² e quello per l'ottenimento del reddito minimo di inserimento¹³. In entrambi i casi, nel fissare i requisiti minimi ed i criteri per l'individuazione dei beneficiari al fine di ottenere le prestazioni sociali agevolate, viene richiamato esplicitamente il decreto sull'ISEE, ma si stabiliscono poi delle modalità di valutazione della situazione economica in modo leggermente differente.

⁹ Articolo 27 della legge 23 dicembre 1999 n. 448 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320.

¹⁰ Stabilito dall'articolo 2 del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto 5 agosto 1999, n. 320.

¹¹ Regolato dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e successive modifiche.

¹² Di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la cui attuazione è stata fissata con D.M. 7 giugno 1999.

¹³ Disciplinato dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 reiterato e modificato dalla *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* (legge 8 novembre 2000, n. 328).

A2.5 Accesso agevolato al servizio di telefonia vocale¹⁴

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha individuato alcune categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione in relazione alle condizioni economiche di fruizione del servizio di telefonia vocale.

Ai fini dell'identificazione delle categorie da agevolare, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto opportuno ricorrere ad un indicatore misto, che incroci l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica), quale strumento per selezionare i soggetti ammessi ad agevolazione.

L'agevolazione, fissata nella riduzione pari al 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, può essere infatti richiesta dai soggetti che soddisfano *contemporaneamente* determinati requisiti di natura economica e sociale.

In base al requisito di natura economica possono chiedere l'agevolazione i soggetti con ISEE non superiore a 6713,94 euro (13 milioni di lire) annui.

In base ai requisiti di carattere sociale possono chiedere l'agevolazione i soggetti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di invalidità civile;
- b) nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
- c) nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- d) nuclei familiari il cui capofamiglia risulti disoccupato.

I soggetti che intendano avvalersi dell'agevolazione devono presentare all'ente erogatore l'attestazione (rilasciata dall'INPS, dal centro di assistenza fiscale o dal comune presso il quale si consegnata la dichiarazione sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 130/00) contenente le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE e la certificazione attestante l'appartenenza ad una delle quattro categorie sociali indicate secondo la normativa vigente.

¹⁴ Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 314/00/CONS del giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 2000 successivamente integrata con la delibera n. 330/01/CONS pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2001.

Appendice 3 - Analisi della distribuzione dell'ISEE: l'individuazione delle famiglie da agevolare

A3.1 L'indagine sui bilanci delle famiglie italiane per il 1998

Al fine di valutare la numerosità delle famiglie da agevolare è parso utile costruire la distribuzione di frequenza cumulata dell'ISEE nella popolazione italiana. Utilizzando tale distribuzione è infatti possibile, una volta scelto il livello-soglia di ISEE che determina l'accesso agevolato, quantificare il numero di famiglie che potenzialmente sarebbero in grado di chiedere l'agevolazione.

L'analisi è stata svolta utilizzando i dati dell'*Indagine sui bilanci delle famiglie italiane per l'anno 1998* svolta dalla Banca d'Italia, che costituisce a tutt'oggi il miglior database disponibile sulla condizione reddituale e patrimoniale delle famiglie in Italia.

L'indagine coinvolge 7.147 famiglie estratte dalle liste anagrafiche di 318 comuni e composte di 20.901 individui (di cui 12.717 percettori di reddito). A ciascuna famiglia viene poi associato un peso (inversamente proporzionale alla probabilità della sua inclusione nel campione) necessario per allineare la struttura del campione a quella della popolazione italiana per alcune caratteristiche note.

In base alle disposizioni di legge emanate e superando alcuni problemi dovuti alla non sempre perfetta coincidenza tra le variabili incluse nel database utilizzato e il dettato della legge, è comunque possibile costruire per ogni famiglia intervistata i corrispondenti valori di ISE e ISEE.

Un primo esempio di incongruenza tra le variabili rilevate nell'indagine e quelle necessarie al calcolo dell'indicatore si ha nella definizione di reddito. Secondo la normativa ISEE, nell'ambito del calcolo della situazione economica va considerato il "reddito complessivo" di ciascun membro familiare. Al di là dell'implicita discriminazione che tale definizione introduce a sfavore dei redditi di lavoro autonomo rispetto a quelli da lavoro dipendente (rispettivamente al lordo e al netto dei contributi sociali), va detto che nell'Indagine della Banca d'Italia la definizione di reddito personale che viene rilevata è quella al netto di tutte le imposte. Per il calcolo dell'indicatore si è quindi dovuto ricorrere ad un programma "lordizzatore" dei redditi netti. A partire dalle informazioni anagrafiche ed economiche individuali, tale programma ricostruisce a ritroso (attraverso un meccanismo iterativo) il reddito imponibile IRPEF per ciascun individuo, utilizzando anche alcuni coefficienti differenziati per tipologie di reddito per tenere conto del fenomeno dell'evasione fiscale. È però il caso di far notare che il reddito imponibile che risulta dalla "lordizzazione", utilizzato nel presente lavoro, differisce ancora dalla nozione di "reddito complessivo", essendo quest'ultimo al lordo degli oneri deducibili.

Un altro esempio di marcata inadeguatezza delle variabili rilevate nell'indagine rispetto a quelle necessarie al calcolo dell'indicatore si ha nel caso della valutazione del patrimonio immobiliare che nel campione Banca d'Italia appare estremamente incerta. Più precisamente, secondo la normativa ISEE, il patrimonio immobiliare delle famiglie deve essere valutato in base ai valori catastali che costituiscono la base imponibile ICI. Nel questionario della Banca d'Italia, tuttavia, il patrimonio immobiliare delle famiglie viene calcolato in base ai valori di mercato - notoriamente molto distanti dai valori catastali - degli immobili posseduti dalle famiglie intervistate. Per ovviare a questo problema si sono ricostruiti i valori catastali

sfruttando le informazioni contenute in una recente pubblicazione dell'ANCI-CNC *Federalismo fiscale e squilibri impositivi* che riporta una disaggregazione regionale del valore della base imponibile ICI e il numero delle abitazioni principali per regione. Si è potuto in tal modo "correggere" i valori di mercato degli immobili di proprietà delle famiglie del campione moltiplicandoli per un coefficiente dato dal rapporto tra valore catastale medio e valore di mercato medio per regione.

A3.2 Analisi del campione intero

Le statistiche riassuntive calcolate sul campione pesato, riportate di seguito nella tabella 11, mostrano che la famiglia media italiana è composta da 2,77 componenti. Il reddito familiare imponibile ai fini IRPEF risulta mediamente pari a circa 48,2 milioni di lire e diviene pari a circa 38,2 milioni di lire al netto delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tabella 11 - Statistiche riassuntive e indici di Gini delle distribuzioni

Distribuzione	Media della distribuzione	Deviazione standard	Indice di Gini (%)
Numero componenti della famiglia	2,77	1,31	-
Isee	38.099	62.102	51,1
Reddito imponibile Irpef equivalente	24.830	23.866	38,6
Reddito netto equivalente	19.729	15.476	34,5
Ise	72.940	120.465	52,0
Reddito familiare imponibile Irpef	48.209	46.523	41,1
Reddito familiare netto	38.265	31.300	37,5


Applicando all'indicatore l'appropriato parametro della scala di equivalenza (fissata per legge, si veda l'Appendice 1) e dunque correggendo l'ISE e le due misure di reddito per il numero dei componenti della famiglia e per l'eventuale presenza di altre particolari condizioni sociali del nucleo familiare, si ottiene un ISEE medio di 38,1 milioni di lire, un reddito imponibile Irpef in lire equivalenti di 24,8 milioni e un reddito netto pari a 19,7 milioni.

Secondo la legge, i nuclei familiari in cui sono presenti figli minori e un solo genitore, che rappresentano l'1,9% delle famiglie italiane, hanno diritto a una maggiorazione del coefficiente della scala di equivalenza pari a 0,2. Analoga maggiorazione spetta alle famiglie in cui vi siano figli minori e entrambi i genitori lavoratori, che rappresentano il 11,3% delle famiglie italiane. In questa prima versione dell'analisi non si è potuto tenere conto di un'ulteriore maggiorazione della scala di equivalenza che la legge prevede per le famiglie in cui sia presente un componente portatore di handicap in quanto tale caratteristica sociale non è rilevata nell'indagine della Banca d'Italia.

L'indicatore della situazione economica assume ovviamente un valore medio molto più elevato, pari a circa 73 milioni, essendo dato dalla somma dei redditi familiari da lavoro, da partecipazione in imprese e da redditi delle attività finanziarie, cui si aggiunge il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare delle famiglie.

Le distribuzioni dei redditi (lordo e netto) e dei due indicatori ISE e ISEE presentano la consueta forma asimmetrica, con mediana sempre inferiore alla media e il valore di asimmetria sempre superiore a zero. Qualunque sia l'entità che si prende a riferimento per illustrare la condizione economica delle famiglie, le distribuzioni risultano quindi sempre molto addensate sui valori medio-bassi, mentre la frequenza dei valori elevati si riduce progressivamente. Come ci si poteva attendere, tuttavia, il grado di asimmetria risulta più elevato nel caso di ISE e ISEE rispetto alle distribuzioni dei redditi, a motivo del fatto che entrambi gli indicatori contengono una quota di patrimonio, normalmente più concentrato del reddito.

Infatti, l'indice di concentrazione di Gini misurato sull'ISEE (51,1%) è largamente superiore a quello misurato sui redditi (38,6% sul reddito lordo, 34,5% sul reddito netto): il forte aumento della disuguaglianza associato all'ISEE è appunto da mettere in relazione alla presenza in esso della ricchezza (il patrimonio), molto più sperequata rispetto al reddito.



Graficamente è possibile apprezzare la maggiore concentrazione della distribuzione dell'ISEE rispetto a quella del reddito attraverso le curve di Lorenz che mostrano la quota cumulata di

ISEE o di reddito lordo equivalente appartenenti a decimi crescenti della popolazione. La curva calcolata sul reddito risulta infatti molto più vicina alla linea di equidistribuzione rispetto a quella calcolata sull'ISEE.

Osservando più in dettaglio la distribuzione per decili di famiglie (si veda la tabella 12) si nota che la quota delle risorse complessive di cui si appropria il 30% più povero delle famiglie raggiunge il 3,7% nel caso dell'ISEE a fronte di un 5,1% se il riferimento è il reddito imponibile IRPEF (in lire equivalenti). Un'ulteriore indizio che la ricchezza (finanziaria e non) è fortemente concentrata nel decile più elevato è contenuto nel dato che assegna al 10% più ricco della popolazione il 40% circa delle risorse valutate in termini di ISEE, contro il 28% circa del reddito lordo.

Tabella 12 - ISEE medio, reddito equivalente medio e quote per decili di famiglie

decili di famiglie*	quota di ISEE (valori percentuali)	ISEE medio (migliaia di lire)	quota di reddito imponibile equivalente (valori percentuali)	Reddito imponibile equivalente medio (migliaia di lire)	Scostamento percentuale tra ISEE e reddito imponibile equivalente (A-B)/B*100
	(A)		(B)		
1° decile	0,80	3.179	1,12	2.887	-28.7
2° decile	2,53	10.105	3,57	9.221	-29.0
3° decile	3,70	14.775	5,09	13.171	-27.3
4° decile	4,77	19.059	6,45	16.700	-26.1
5° decile	5,89	23.484	7,80	20.162	-24.5
6° decile	7,19	28.690	9,17	23.704	-21.6
7° decile	8,76	35.009	10,69	27.688	-18.1
8° decile	10,97	43.791	12,69	32.815	-13.5
9° decile	15,07	60.117	15,62	40.390	-3.6
10° decile	40,32	161.134	27,8	71.951	45.1

* Famiglie ordinate per livelli crescenti della variabile di riferimento.

Circa la diversa capacità dell'indicatore ISEE rispetto all'indicatore "reddito puro" di selezionare gli eventuali beneficiari delle agevolazioni, si osserva che l'utilizzo dell'ISEE fa apparire più povere tutte le famiglie (tranne quelle appartenenti all'ultimo decile) rispetto a quanto apparirebbero con riferimento al reddito lordo, benché con scostamenti percentuali che, nella metà più ricca della popolazione, tendono a ridursi al crescere dell'ISEE.


A3.3 Analisi per classi di ISEE

Dopo aver mostrato alcune caratteristiche dell'intero campione è utile proseguire l'analisi raggruppando per classi di ISEE le distribuzioni delle variabili relative alle 7.147 famiglie, essendo l'analisi per gruppi più facilmente trattabile. Questo tipo di raggruppamento differisce da quello per decili per la diversa numerosità dei raggruppamenti e per l'ampiezza delle classi. L'analisi per classi permette cioè, diversamente da quella per decili, di

selezionare i valori di *cut-off* dei diversi gruppi fissandoli al livello considerato più adatto all'analisi.

I due tipi di raggruppamento rispondono a logiche differenti nell'analisi dei dati. Una volta ordinate le famiglie del campione per valori crescenti di ISEE, nel raggruppamento per decili queste vengono suddivise in 10 gruppi di eguale ampiezza (ovvero contenenti lo stesso numero di famiglie/osservazioni) mentre nel raggruppamento per classi le famiglie vengono suddivise in base a valori scelti di ISEE.

Avendo osservato il maggiore addensamento di reddito e ISEE su valori bassi o medio-bassi, si è scelto di raggruppare i dati in 31 classi di uguale e relativamente modesta ampiezza ad eccezione dell'ultima classe, lasciata aperta. Più precisamente, le famiglie con ISEE tra 0 e 150 milioni, sono state suddivise in 30 classi di ampiezza pari a 5 milioni di lire. La trentunesima classe, invece, raccoglie tutte le famiglie con ISEE superiore a 150 milioni di lire. Si ottiene in tal modo la distribuzione rappresentata nel grafico che segue.



I valori medi (per classe) delle variabili principali che si ottengono dopo il raggruppamento si possono osservare nella tabella 13.

Le famiglie con un numero di componenti più elevato tendono a concentrarsi nelle classi di ISEE medio-alte. Via via che si sale lungo la scala dell'indicatore, la sua componente patrimoniale diviene sempre più importante rispetto a quella reddituale.

In base ai dati della tabella 13, si può osservare che fissando per l'accesso alla fascia sociale agevolata una soglia di ISEE pari, ad esempio, a 10 milioni di lire, la quota massima di famiglie che potrebbero chiedere di entrare nella fascia agevolata è pari al 14,6%.

Tabella 13 - Valori medi per classi di ISEE (in migliaia di lire se non altrimenti specificato)

classi di ISEE (mil. di lire)	num. famiglie (migl.)	frequenza cumulata (percentuale)	num. medio componenti famiglia	reddito lordo equivalente	ISEE	comp. reddituale ¹	comp. Patrimoniale ¹
0-5	1.686	7,00	2,20	2.205	1.833	1.745	88
5-10	1.828	14,61	2,62	7.867	7.696	7.205	491
10-15	2.354	25,48	2,68	12.175	12.463	11.708	755
15-20	2.494	37,19	2,79	16.521	17.491	16.148	1.343
20-25	2.268	48,47	2,88	20.313	22.493	20.270	2.223
25-30	1.726	57,24	2,94	24.335	27.404	24.427	2.977
30-35	1.505	65,12	3,07	27.248	32.443	27.648	4.795
35-40	1.354	71,51	2,89	30.886	37.396	31.327	6.069
40-45	933	76,35	2,93	32.224	42.488	33.190	9.298
45-50	852	80,38	3,12	34.985	47.797	36.430	11.367
50-55	522	83,15	2,93	38.268	52.413	39.920	12.493
55-60	426	85,25	2,85	36.666	57.454	38.735	18.719
60-65	419	87,25	2,79	41.872	62.192	44.105	18.087
65-70	250	88,65	2,67	40.457	67.242	43.024	24.218
70-75	297	90,12	2,66	47.089	72.444	49.628	22.816
75-80	167	91,19	2,59	51.274	77.576	53.958	23.617
80-85	167	92,01	2,88	45.187	82.657	48.736	33.921
85-90	107	92,65	2,85	46.920	87.778	52.287	35.491
90-95	145	93,41	2,91	44.742	92.327	50.392	41.934
95-100	102	93,89	2,97	52.589	96.962	57.078	39.884
100-105	88	94,40	2,58	59.741	102.727	65.165	37.562
105-110	77	94,84	2,70	55.097	107.079	60.871	46.208
110-115	55	95,14	2,27	43.067	112.000	51.869	60.131
115-120	84	95,61	2,98	67.134	117.278	73.674	43.604
120-125	64	95,97	2,60	55.064	122.139	61.256	60.883
125-130	44	96,25	2,91	58.898	127.179	68.051	59.128
130-135	64	96,53	2,84	40.125	132.668	52.493	80.175
135-140	40	96,77	1,97	62.771	137.259	73.571	63.688
140-145	38	96,99	2,48	49.846	141.952	60.462	81.490
145-150	36	97,22	2,27	61.061	147.085	72.626	74.459
Oltre 150	572	100,00	2,53	94.079	307.236	123.003	184.233
Totale	20.766	-	2,77	24.830	38.099	26.164	11.935

A3.4 Analisi per tipologie familiari

Una volta costruite le distribuzioni di reddito e ISEE , può risultare interessante, infine l'analisi dei dati per tipologie familiari distinte in base ad alcune caratteristiche del capofamiglia.

Il dettaglio per area geografica di residenza della famiglia mostra (si veda la tabella 14), come si poteva attendere, che le famiglie più povere, sia in termini di reddito lordo equivalente, sia in termini di ISEE, si concentrano al Sud e nelle Isole.

Tabella 14 - Valori medi per area di residenza del capofamiglia

Area di residenza	numero famiglie	% famiglie	num. medio comp.	reddito lordo equivalente	ISEE
Nord-Ovest	6.089.612	29,3	2,47	28.581	44.597
Nord-Est	3.884.687	18,7	2,71	29.276	44.417
Centro	3.961.610	19,1	2,79	28.048	46.015
Sud	4.505.029	21,7	3,14	17.743	24.076
Isole	2.324.632	11,2	2,94	15.826	24.203

L'analisi dei dati per stato civile del capofamiglia (si veda la tabella 15) mostra valori di reddito e di ISEE tendenzialmente più bassi per single e vedovi che mediamente vivono soli, come si vede dal numero di componenti della famiglia vicino all'1. La scelta di una soglia di ISEE per l'accesso alla fascia sociale di 10 milioni, per continuare con l'esempio precedente, porterebbe a includere gran parte delle persone vedove, che in media mostrano un valore dell'indicatore poco inferiore ai 25 milioni.

Tabella 15 - Valori medi per stato civile del capofamiglia

stato civile	numero famiglie	% famiglie	num. medio comp.	reddito lordo equivalente	ISEE
coniugato	14.225.805	68,5	3,31	26.813	40.790
celibe/nubile	2.077.218	10,0	1,54	26.470	39.280
separato/divorziato	981.967	4,7	2,01	29.570	44.039
vedovo/a	3.480.579	16,8	1,55	14.410	24.721

Valori di reddito e di ISEE tendenzialmente crescenti si osservano distinguendo le famiglie per titolo di studio del capofamiglia (si veda la tabella 16). La fissazione di un valore soglia dell'indicatore a 10 milioni per l'accesso alla fascia agevolata condurrebbe all'inclusione della quasi totalità delle famiglie in cui il capofamiglia non possiede nessun titolo di studio e una parte di quelle in cui il capofamiglia è titolare di una licenza elementare.

Tabella 16 - Valori medi per titolo di studio del capofamiglia

titolo di studio	numero famiglie	% famiglie	num. medio comp.	reddito lordo equivalente	ISEE
nessuno	1.835.201	8,8	2,01	11.938	14.143
licenza elementare	6.013.362	29,0	2,50	18.253	26.361
medie inferiori	5.588.514	26,9	3,07	22.107	31.709
medie superiori	5.729.058	27,6	3,03	31.468	49.996
laurea	1.560.324	7,5	2,72	50.098	88.200
specializzazione post-laurea	39.110	0,2	3,11	49.826	138.423

Distinguendo i dati per classi di età (si veda la tabella 17) si osserva che il reddito lordo mediamente più elevato appartiene alle famiglie in cui il capofamiglia appartiene alla fascia dei quarantenni. Queste ultime, tuttavia, se valutate in termini di ISEE, appaiono meno ricche rispetto a quelle in cui il capofamiglia appartiene alla fascia '51-65 anni', probabilmente perché è in questa classe che si concentra la maggiore ricchezza patrimoniale, accumulata in un arco di tempo maggiore.

Tabella 17 - Valori medi per classi di età del capofamiglia

classi di età	Numero famiglie	% famiglie	num. medio comp.	reddito lordo equivalente	ISEE
0-30	1.024.220	4,9	2,35	22.941	29.740
31-40	3.679.614	17,7	3,17	25.152	34.964
41-50	4.294.039	20,7	3,57	28.848	41.807
51-65	5.792.499	27,9	2,99	27.717	44.737
oltre 65	5.975.197	28,8	1,82	19.532	32.362

Sotto il profilo della condizione professionale o non professionale del capofamiglia, il dettaglio (si vedano le tabelle 18 e 19) mostra valori di reddito e ISEE superiori per le famiglie in cui il capofamiglia è un lavoratore autonomo rispetto a un lavoratore dipendente e a un capofamiglia in condizione non professionale.

Tabella 18 - Valori medi per condizione professionale del capofamiglia

condizione professionale	numero famiglie	% famiglie	num. medio comp.	reddito lordo equivalente	ISEE
dipendente	7.467.891	36,0	3,26	28.877	35.685
autonomo	2.937.302	14,1	3,25	34.144	73.479
condizione non professionale	10.360.376	49,9	2,29	19.273	29.808

Anche in questo caso la scelta di un valore soglia di ISEE pari a 10 milioni porterebbe alla probabile inclusione nella fascia sociale di gran parte delle famiglie in cui il capofamiglia è in cerca di prima occupazione (ISEE medio pari a 13,7 milioni) o disoccupato (ISEE medio pari a 12,6 milioni) o studente (ISEE medio pari a 17 milioni).

Tabella 19 - Valori medi per condizione non professionale del capofamiglia

Condizione non professionale	numero famiglie	% famiglie	num. medio comp.	reddito lordo equivalente	ISEE
condizione professionale	10.405.193	50,1	3,26	30.364	46.354
in cerca di 1^ occupazione	91.144	0,4	3,19	6.009	13.732
Casalinga	812.115	3,9	2,99	12.654	18.111
Benestante	42.897	0,2	1,75	35.022	181.939
Pensionato	8.584.225	41,3	2,13	20.988	31.946
Disoccupato	759.472	3,7	3,27	8.646	12.659
Studente	70.524	0,3	2,10	8.816	17.195

Appendice 4 - Nota metodologica sulla determinazione del consumo normale

A4.1 Nell'ambito delle proposte per la regolazione del servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti economicamente disagiati l'Autorità ha proposto (si veda il paragrafo XX) di ammettere al regime agevolato un quantitativo di energia consumata dalle famiglie, definito **consumo normale**, differenziato in funzione del numero di componenti del nucleo familiare medesimo.

La misura ha principalmente due finalità: la prima è quella di contenere i consumi della clientela agevolata e, di conseguenza, l'onere a copertura dell'agevolazione; secondariamente, la limitazione dell'agevolazione ad un quantitativo prefissato di consumo assume, per così dire, una valenza precauzionale nell'eventualità che il meccanismo di selezione delle famiglie da ammettere al beneficio non funzioni in modo corretto. Infatti, se la rete di selezione delle famiglie bisognose fosse stata disegnata a maglie troppo larghe (per esempio perché la soglia di ISEE scelta per l'accesso è troppo bassa o perché le procedure di determinazione dell'ISEE danno luogo ad un numero elevato di dichiarazioni false, ammettendo all'agevolazione famiglie la cui situazione economica non sia realmente disagiata), la limitazione del quantitativo di consumi agevolati fa in modo che i consumi delle famiglie ammesse al beneficio superiori al quantitativo prefissato siano da queste pagati al prezzo normale.

Per "consumo normale" si intende quel quantitativo di energia che consente un utilizzo medio di un set di applicazioni domestiche ritenuto di uso corrente. Di seguito si illustra come è stato valutato tale consumo normale per un nucleo familiare di diversa ampiezza.

A4.2 La valutazione è stata effettuata a partire dalle informazioni tratte da un'indagine ENEL¹⁸ del 1993 che fornisce, tra l'altro, indicazioni sulla potenza delle applicazioni elettriche e sul consumo medio di una famiglia in relazione al numero dei componenti ed alla combinazione delle principali applicazioni elettriche utilizzate. La rilevazione dei dati non è molto recente, ma ciò non dovrebbe inficiare la stima in oggetto per diverse ragioni: innanzitutto perché, si tratta del computo di un consumo di base, vale a dire quello conseguente al possesso di elettrodomestici come la lavatrice o il frigorifero; in secondo luogo perché il ciclo di vita di tali elettrodomestici è mediamente piuttosto lungo, specialmente nelle famiglie a basso reddito. Detto in altri termini, si ritiene probabile che il set di elettrodomestici posseduti dalla famiglia a basso reddito sia sostanzialmente lo stesso posseduto negli anni '90.

Anche la recente pubblicazione del *Rapporto Energia e Ambiente 2001* dell'ENEA, offre evidenza circa la sostanziale stabilità del fabbisogno elettrico per gli usi obbligati delle famiglie italiane. Secondo i dati del Rapporto ENEA, infatti, nel decennio 1990-1999 la percentuale di consumi di energia per usi elettrici obbligati sul totale dei consumi elettrici delle famiglie è rimasta sostanzialmente invariata, intorno al 75%.

In base alle risultanze dell'ENEL S.p.A., nel 1993 le combinazioni di apparecchi elettrici più diffuse nell'ambito delle famiglie italiane erano quelle riprodotte nella tabella 20: più del 50% delle famiglie italiane possedeva infatti una delle combinazioni indicate (il grado di

¹⁸ ENEL, *La domanda di energia elettrica degli utenti domestici dell'ENEL 1993*, mimeo.

diffusione delle combinazioni, più precisamente, era rispettivamente del 16% per la combinazione A, 13% per la combinazione B, 12% per la combinazione C e 9% per la combinazione D).

Tabella 20 – Consumi medi annui di energia elettrica delle famiglie servite dall'ENEL secondo il numero di componenti e la combinazione di applicazioni elettriche possedute; kWh annui

Combinazione di applicazioni elettriche	Numero dei componenti della famiglia					Totale ⁽¹⁾
	1	2	3	4	Oltre 4	
A) FR + TV + LB + CM	1.185	1.790	2.003	2.270	2.539	2.005
B) FR + TV + LB	1.144	1.569	2.009	2.171	2.456	1.780
C) FR + TV + LB + CM + SC	2.095	2.445	3.163	3.523	4.052	3.148
D) FR + TV + LB + SC	1.693	2.234	3.018	3.259	3.857	2.270
Media ⁽²⁾	1.434	2.081	2.581	2.917	3.372	2.477
Consumo normale	1.800	2.700	2.700	2.700	3.200	-

(1) Consumo medio delle famiglie servite dall'ENEL che possiedono la combinazione di applicazioni elettriche indicata, indipendentemente dal numero dei componenti

(2) Consumo medio delle famiglie servite dall'ENEL indipendentemente dalla combinazione di applicazioni elettriche che possiede

Legenda: FR = frigorifero, TV = televisore, LB = lavabiancheria, CM = cucina mista, SC = scaldacqua

La quantificazione del consumo normale adottata nel provvedimento è quella indicata nell'ultima riga della tabella 20. Come si vede, quindi, essa consente di coprire largamente i consumi di un set di applicazioni come quelli indicati con le lettere A e B, ovvero quelli posseduti dal 30% circa delle famiglie italiane. In qualche caso essa consentirebbe invece di coprire soltanto in parte i consumi espressi dalle combinazioni C e D, che però oltre a risultare meno diffuse nella popolazione, sono anche quelle che comprendono l'uso di uno scaldabagno elettrico, che non costituisce un "uso obbligato" dell'energia elettrica, in quanto si tratta di un apparecchio per il quale esiste una possibilità di alimentazione alternativa (gas metano).

Appendice 5 - La fascia sociale nel servizio di fornitura del gas: i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno termico 2001-2002

- A5.1 Al fine di tutelare le famiglie in condizioni di disagio economico nel settore del gas naturale, l'Autorità ha introdotto uno specifico meccanismo tariffario finalizzato al soddisfacimento delle esigenze di carattere sociale. Tale meccanismo comporta importanti innovazioni rispetto all'ordinamento tariffario precedentemente in vigore, che prevedeva l'applicazione di una tariffa ridotta al gas utilizzato per gli usi di cottura e produzione di acqua calda, indipendentemente dall'effettiva condizione di disagio dei clienti.
- A5.2 La delibera dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: delibera n. 237/00) attribuisce a ciascun comune la facoltà di richiedere al soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas nel proprio territorio l'applicazione di una quota tariffaria aggiuntiva, non superiore all'1% della tariffa di distribuzione (considerata al netto delle imposte), il cui ricavo deve essere destinato a contribuire alle spese connesse alla fornitura del gas ai clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili. Per la destinazione di tali contributi, è previsto che i comuni tengano conto dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, definiti su scala nazionale dal decreto legislativo n. 130/00.

La soluzione adottata dall'Autorità, che affida ai comuni la gestione del sistema di tutela dei clienti economicamente disagiati ponendo loro dei vincoli, risponde in primo luogo all'esigenza di assicurare la massima efficacia degli interventi di carattere sociale, che devono essere specificamente mirati a tutelare le situazioni di effettivo disagio, e non altera l'applicazione del principio generale di rispondenza delle tariffe ai costi riconosciuti per la produzione dei servizi, che ha caratterizzato i provvedimenti di riforma dell'ordinamento tariffario adottati dall'Autorità. La flessibilità di questo tipo di soluzione ben si adatta inoltre alle specificità del mercato del gas, caratterizzato dalla presenza di un numero molto elevato di imprese locali di dimensioni assai eterogenee, e nel quale è assente, diversamente dal caso dell'energia elettrica, il vincolo della tariffa unica nazionale.

- A5.3 L'affidamento agli enti locali di un ruolo primario nella determinazione delle politiche sociali relativamente alle spese sostenute dai clienti disagiati per l'uso del gas – esplicitamente richiesto dagli stessi comuni durante la fase di consultazione sulla riforma tariffaria del gas – risulta infine coerente e complementare rispetto a quanto previsto dalla normativa di liberalizzazione del settore, secondo la quale spettano agli stessi enti locali sia l'affidamento del servizio di distribuzione, sia lo svolgimento di attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sul servizio stesso.

La facoltà di introdurre una quota tariffaria aggiuntiva da destinarsi a finalità sociali poteva essere esercitata, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 237/00, a partire dall'1 luglio 2001. Dal punto di vista della concreta applicazione del nuovo meccanismo di tutela sociale pertanto, il periodo tariffario 2001-2002 va considerato quale un periodo sperimentale. La prima attuazione di una misura di questo genere può infatti comportare, per le amministrazioni interessate, la necessità di compiere approfondite valutazioni riguardo l'entità, le modalità di attuazione e l'impatto dell'intervento, in vista dell'ottimizzazione degli effetti ottenibili.

A5.4 In base alle comunicazioni inviate all’Autorità dagli esercenti e dagli enti locali, risulta che, ad oggi, 25 comuni hanno deliberato l’applicazione della quota tariffaria sociale, che è stata di regola determinata nella misura massima prevista dell’1% della tariffa di distribuzione, con l’eccezione di due comuni che hanno fissato una quota inferiore (rispettivamente pari allo 0,5% e allo 0,6%).

Per l’individuazione dei soggetti a favore dei quali destinare i contributi, i dati disponibili evidenziano che le amministrazioni comunali hanno in genere fatto riferimento sia ai criteri individuati dal decreto legislativo n. 130/00, sia ai criteri definiti nei regolamenti che sono stati adottati dagli stessi comuni ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Appendice 6 - I provvedimenti non tariffari predisposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a favore dei clienti domestici

A6.1 Nello svolgimento della propria attività di regolazione, l'Autorità ha già adottato, con provvedimenti di carattere generale, misure che hanno importanza per i clienti che versano in condizioni di disagio economico.

Per quanto riguarda il settore elettrico, con la delibera dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: delibera n.200/99), sono state introdotte alcune misure che contengono o attenuano l'impatto economico del pagamento dei consumi, e altre che incidono sulle conseguenze che possono derivare per i clienti dal ritardo nel pagamento della bolletta. In particolare, con riferimento al pagamento dei consumi sono garantite:

- a) la possibilità di pagamento gratuito della bolletta (l'esercente deve offrire ai clienti almeno una modalità di pagamento che non comporti spese aggiuntive rispetto al corrispettivo fatturato);
- b) la possibilità di rateizzare il pagamento di bollette particolarmente elevate (la rateizzazione deve sempre essere offerta ai clienti quando, in seguito al malfunzionamento del misuratore, venga emessa una bolletta basata sulla ricostruzione dei consumi; deve inoltre essere offerta a tutti i clienti domestici in caso di bollette di conguaglio superiori al 150% dell'addebito medio delle precedenti bollette in acconto, e a tutti i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW per bollette di conguaglio superiori al 250% dell'addebito medio delle precedenti bollette in acconto).

Con riferimento ai casi di ritardo nel pagamento della bolletta, l'Autorità ha stabilito:

- a) la misura massima degli interessi di mora applicabili ai clienti, calcolati su base annua e pari al Tasso ufficiale di sconto (oggi Tasso ufficiale di riferimento) maggiorato del 3,5%, con esclusione di ogni altra penalità;
- b) il divieto, per l'esercente, di sospendere la fornitura di energia elettrica per morosità quando questa è necessaria al funzionamento di apparati di cura;
- c) il divieto di sospendere la fornitura per morosità quando la somma dovuta è inferiore al deposito cauzionale versato dal cliente;
- d) il divieto di sospendere la fornitura per morosità se non in seguito all'invio, tramite raccomandata, di una comunicazione che indichi i termini per il pagamento e i tempi entro i quali la fornitura potrà essere sospesa in costanza di mora.

A6.2 Inoltre l'Autorità, con propria delibera 16 marzo 2000, n. 55/00, ha previsto che almeno una volta all'anno l'esercente fornisca ai clienti specifiche informazioni riguardo l'andamento dei consumi. Tali informazioni consentono al cliente di valutare la variazione dei consumi medi giornalieri rispetto all'anno precedente, e rendono quindi possibile un uso efficiente dell'energia.

A6.3 Misure analoghe a quelle adottate con la delibera n. 200/99 per il settore elettrico sono state fissate anche con riferimento al settore del gas.